

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

### VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

#### AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.



N6QE4J

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CIAMPINO (RM) LARGO FELICE ARMATI 1 CAP 00043
Indirizzo PEC	aziendaservizipubblicispa@legaimail.it
Telefono	06 7932891
Numero REA	RM - 864634
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02315031001
Partita IVA	02315031001
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	30/09/1996
Data iscrizione	06/03/1997
Data ultimo protocollo	03/07/2020
Amministratore Unico	ACCOLLA ARTURO Rappresentante dell'Impresa
Procuratore	LIMITI EMILIANO

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/09/1997
Attività esercitata	gestione delle farmacie comunali del comune di ciampino. servizio di assistenza ai portatori di handicaps. servizio scuola bus. servizio di sorveglianza scolastica e di portineria nei plessi delle scuole comunali, statali ed elementari. ser
	...
Codice ATECO	47.73.1
Codice NACE	47.73
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	65.000,00
Addetti al 30/09/2020	225
Soci	3
Amministratori	1
Titolari di cariche	2
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	19
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	-

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	71



# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	23
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	24
5 Amministratori .....	25
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	25
7 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	27
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	30
9 Attività, albi ruoli e licenze .....	31
10 Sedi secondarie ed unita' locali .....	35
11 Aggiornamento impresa .....	42

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	CIAMPINO (RM) LARGO FELICE ARMATI 1 CAP 00043 Telefono: 06 7932891
<b>Indirizzo PEC</b>	aziendaservizipubblicispa@legalmail.it
<b>Partita IVA</b>	02315031001
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	RM - 864634

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02315031001 Data di iscrizione: 06/03/1997 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 30/09/1996
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica) consiglio di amministrazione
<b>Oggetto sociale</b>	1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': A) L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI GLI ENTI LOCALI SOCI, LA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI, NONCHE' LA GESTIONE DI FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI ALTRI ENTI; IL ...
<b>Poteri da statuto</b>	POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ED ESERCITA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STESSA, LE FUNZIONI ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Deposito statuto aggiornato

## Estremi di costituzione

### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02315031001  
del Registro delle Imprese di ROMA  
Precedente numero di iscrizione: RM-1997-164642  
Data iscrizione: 06/03/1997

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 06/03/1997

### informazioni costitutive

Sigla della denominazione: ASP SPA  
Data atto di costituzione: 30/09/1996

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2050

### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Mesi di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 2

### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

### organi amministrativi

**amministratore unico** (in carica)  
**consiglio di amministrazione**

### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': A) L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI GLI ENTI LOCALI SOCI, LA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI, NONCHE' LA GESTIONE DI FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI ALTRI ENTI; IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, ATTRAVERSO ANCHE LA GESTIONE DI UN MAGAZZINO, DI SPECIALITA' MEDICINALI, ANCHE VETERINARIE, DI PRODOTTI GALENICI, DI ARTICOLI SANITARI, DI PROFUMERIA E DI ERBORISTERIA, DI PRODOTTI DIETETICI E DI OGNI ALTRO BENE CHE POSSA ESSERE UTILMENTE COMMERCiato NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLE FARMACIE E DEGLI ESERCIZI DI PRODOTTI SANITARI; LA PRODUZIONE DI PRODOTTI OFFICINALI, OMEOPATICI, DI ALTRE SPECIALITA' MEDICINALI, DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA, DI PROFUMERIA, DIETETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI E DI PRODOTTI AFFINI ED ANALOGHI; L'EFFETTUAZIONE DI TEST DIAGNOSTICI, ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI TECNICHE DI TELEASSISTENZA E TELEMEDICINA; L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE QUALI L'INFORMAZIONE, L'EDUCAZIONE SANITARIA, L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LA FORMAZIONE CONTINUA PER I FARMACISTI. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITA' LA SOCIETA' PUO' ATTUARE ALTRESI' INIZIATIVE DI PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROMOZIONE, RICERCA, ANCHE PER CONTO DI TERZI, ATTE A FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E QUALORA CIO' SI RENDA OPPORTUNO PER UN EFFICACE ED ECONOMICO SVOLGIMENTO DELLA STESSA; B) LA GESTIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER AZIENDE, ISTITUTI, SCOLASTICI E RELIGIOSI, OSPEDALI, CASE DI CURA, MANIFESTAZIONI E RADUNI SPORTIVI; C) LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE E L'ASSISTENZA DI BASE E DOMICILIARE; D) LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE; E) IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI, NONCHE' DI AREE VERDI; F) IL SERVIZIO SCUOLABUS; G) LA GESTIONE DI ASILI NIDO; H) I SERVIZI DI ATTIVITA' DI ESTETISTA; I) L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI; J) LA GESTIONE DI STRUTTURE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E INTEGRAZIONE A FAVORE DI MIGRANTI, RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI, TITOLARI DI

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA O UMANITARIA, PROVVEDENDO OVE NECESSARIO ANCHE ALLA CONSULENZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI DOCUMENTI, CERTIFICAZIONI, TITOLI DI SOGGIORNO, ECCETERA;  
K) LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA, EXTRA-TRIBUTARIA E PATRIMONIALE; L) LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ED IN PARTICOLARE: GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI COMPLESSI CIMITERIALI, IVI COMPRESA LA PIANIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI; CUSTODIA E PULIZIA DI COMPLESSI CIMITERIALI; SVOLGIMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI TRA CUI IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA: TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ATTIVITA' AFFINI; PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI CREMAZIONE; REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE (ANCHE AMMINISTRATIVA VERSO L UTENZA) DELL ILLUMINAZIONE VOTIVA; GESTIONE (ANCHE AMMINISTRATIVA VERSO L UTENZA) DELLE CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI E AREE CIMITERIALI E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN GENERE. M) LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, SOCIALI E CULTURALI E DELLA PISCINA COMUNALE; N) LA REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI, OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI RISTRUTTURAZIONE, DI RINNOVAMENTO O DI VALORIZZAZIONE, IVI COMPRESO LO STUDIO, LA PIANIFICAZIONE E L ESECUZIONE DEGLI STESSI PER CONTO DEGLI ENTI PUBBLICI AFFIDATARI. 2. LA SOCIETA', SOTTO PENA DI GRAVE IRREGOLARITA' EX ART. 2409 C.C., DOVRA' EFFETTUARE OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AFFIDATI DAGLI ENTI PUBBLICI SOCI E LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDETTO LIMITE DI FATTURATO E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'. 3. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE COMMERCIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI, CONTRAENDO MUTUI, CONCEDENDO FIDEIUSSIONI, IPOTECHE, AVALLI, E GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; POTRA' ASSUMERE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, AZIENDE O CONSORZI AVENTI OGGETTO ANALOGO ED AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO ED EVENTUALMENTE ANCHE DI SETTORI DIVERSI NONCHE' FARE OGNI ALTRA OPERAZIONE CHE SARA' RITENUTA NECESSARIA O COMUNQUE UTILE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, IL TUTTO CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE A SOCIETA' AVENTI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI DELLA PRESENTE SOCIETA'. 4. LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

## Poteri

### poteri da statuto

#### POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ED ESERCITA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STESSA, LE FUNZIONI NECESSARIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' PER ASSICURARE IL SUO ORDINARIO FUNZIONAMENTO ED ANDAMENTO, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE.
  2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA, INOLTRE, SUI SEGUENTI OGGETTI:
    - A. FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE;
    - B. ADEGUAMENTO FORMALI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDEROGABILI.
  3. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO NEL SUCCESSIVO ART. 23, A UN COMITATO ESECUTIVO, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AL DIRETTORE GENERALE.
  4. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO STESSO, PROCURATORI SPECIALI MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE LE COMPETENZE ED I COMPENSI.
  5. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, AL DIRETTORE GENERALE ED AI PROCURATORI SPECIALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, QUALORA NOMINATI, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DI LEGGE I COMPENSI AD ESSI SPETTANTI.
  6. L'AMMINISTRATORE DELEGATO E' NOMINATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON VOTO PALESE.
- #### AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. I SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 113, C. 5 T.U. 267/2000 E S.M.I. SONO SOTTOPOSTI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA:
    - A. PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENETE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;

B. COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA', ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETA' E DISMISSIONE DI TALI PARTECIPAZIONI;

C. ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DISMISSIONE DI ATTIVITA' GIA' ESERCITATE:

D. ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E RAMI DI AZIENDA:

E. MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI, CHE COMPORINO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO;

F. TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI O AUTORITA'.

2. L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA E CONVOCATA SENZA RITARDO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI SOCI LO SCHEMA DELL'ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE E GLI EVENTUALI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEVE, IN OGNI CASO ESSERE TRASMESSO AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

4. L'ASSEMBLEA PUO' AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DELL'ATTO ANCHE SOTTO LA CONDIZIONE CHE VENGANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI SPECIFICATE NELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA GLI ENTI LOCALI SOCI, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, SUI FATTI RILEVANTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATO.

6. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 1 SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE, OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO DI DIFFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRANNO CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 COD. CIV., ILLUSTRANDO LE OPERAZIONI COMPIUTE E I PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO PREVISIONALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATISI RISPETTO ALLA SPESA PREVENTIVA.

PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO

1. LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

2. IL PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE UNICO ESERCITANO LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' TUTTE QUELLE DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL SUO INTERNO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

4. PER CATEGORIE DI ATTI O PER SINGOLI ATTI OD AFFARI, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA RELATIVA FIRMA POSSONO ESSERE CONFERITI AD ALTRA PERSONA O AD ALTRE PERSONE, CON FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA.

GLI UTILI NETTI, DOPO IL PRELEVAMENTO DI UNA SOMMA NON INFERIORE AL 5% (CINQUE PER CENTO) PER LA RISERVA LEGALE, SINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO UN QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SARANNO RIPARTITI FRA I SOCI, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA. LAS QUALE PUO', PRIORITARIAMENTE, DESTINATE, IN TUTTO O IN PARTE, GLI UTILI DISTRIBUIBILI A NUOVI INVESTIMENTI E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA' E ALL'ULTERIORE SVILUPPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE SECONDO I PROGRAMMI INDICATI DALL'ASSEMBLEA STESSA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.

**ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

**Altri riferimenti statutari**

**clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole di gradimento**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole di prelazione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**modifiche statutarie, atti e fatti  
soggetti a deposito**

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE AL D.LGS N.6 DEL 17/01/2003.

ART. 7 CAPITALE SOCIALE - 1. IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 13.000.000,00 (EURO TREDICI MILIONI) ED E' DIVISO IN N. 13.000.000 (TREDICI MILIONI) DI AZIONI DEL VALORE DI EURO 1,00 (EURO UNO) CIASCUNA. IL CAPITALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE CON EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE O AVENTI DIRITTI DIVERSI DA QUELLI DELLE PREESISTENTI AZIONI. 2. IL COMUNE DI CIAMPINO, SI IMPEGNA A MANTENERE UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INFERIORE AL 51% DEL CAPITALE SOCIALE. 3. SONO INEFFICACI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA', TUTTI GLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI AZIONI POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEL PRECEDENTE 2 COMMA. IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CUI AL DETTO 2 COMMA, COMPORTA IL DIVIETO PER GLI AMMINISTRATORI DI ISCRIVERE I TRASFERIMENTI NEL LIBRO DEI SOCI PER LA QUOTA DI AZIONI ECCELENDE IL LIMITE STESSO. 4. I SOCI POSSONO EFFETTUARE FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA', FRUTTIFERI OD INFRUTTIFERI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI ANCHE EMANANDE IN MATERIA. 5. LA QUALITA' DI SOCIO COMPORTA L'INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DELLO STATUTO E DI TUTTE LE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI SOCIALI, ANCORCHE' ANTERIORI ALL'ACQUISTO DI TALE QUALITA'. ART. 10 AUMENTO DI CAPITALE E DIRITTO DI OPZIONE - 1. IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELL'ART. 2438 C.C.. 2. IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI AVENTI DIRITTI DIVERSI ED A FRONTE DI CONFERIMENTI IN NATURA E DI CREDITI DA PARTE DEI SOCI. 3. IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE SARANNO RISERVATE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI IN PROPORZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE NEL RISPETTO DELL'ART. 2441 C.C.. 4. GLI AZIONISTI AVRANNO ALTRESI' IL DIRITTO DI OPZIONE SULLE AZIONI CHE SIANO RIMASTE NON OPTATE NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 2441 C.C. COMMA 3. 5. IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL COD. CIV. E' FISSATO IN TRE MESI. 6. IL DIRITTO DI OPZIONE NON SPETTA PER LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE CHE, SECONDO LA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE, DEVONO ESSERE LIBERATE MEDIANTE CONFERIMENTI IN NATURA.

AMMINISTRATORE UNICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. LA SOCIETÀ AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI FINO AD UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) COMPRESO IL PRESIDENTE, SECONDO LA DETERMINAZIONE FATTA DALL'ASSEMBLEA PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOMINA.

2. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI RIMESSA ALL'ASSEMBLEA.

3. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA FRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE, SE QUESTI NON NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UN VICE-PRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE.

5. GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ESERCIZIO SOCIALE E NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO RIELEGGIBILI E REVOCABILI DALL'ASSEMBLEA IN QUALUNQUE TEMPO.

6. QUALORA VENGANO A MANCARE UNO O PIÙ DEGLI AMMINISTRATORI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ PROVVEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE CON DELIBERAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.. GLI AMMINISTRATORI COSÌ NOMINATI RESTANO IN CARICA SINO ALLA SUCCESSIVA ASSEMBLEA.

7. QUALORA VENGA MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE L'ASSEMBLEA PERCHÉ PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI. GLI AMMINISTRATORI COSÌ NOMINATI SCADONO INSIEME CON QUELLI IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

8. SE VENGONO A CESSARE L'AMMINISTRATORE UNICO O TUTTI GLI AMMINISTRATORI, L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE O DELL'INTERO CONSIGLIO CONVOCATA D'URGENZA DAL COLLEGIO SINDACALE CHE, NEL FRATTEMPO, AUTORIZZATO A COMPIERE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.

1. AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OD ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO, OLTRE AL COMPENSO DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA, NEI LIMITI PREVISTI DAL COMMA 726 DELLA LEGGE 296 DEL 27 DICEMBRE 2006. L'ASSEMBLEA AI SENSI DEL 3 COMMA DELL'ARTICOLO 2389 PUÒ DETERMINARE UN IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REMUNERAZIONE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, INCLUSI QUELLI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE. IN TAL CASO IL COMPENSO DI QUESTI ULTIMI STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DALL'AMMINISTRATORE UNICO SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE.

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' COSTITUITA, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIET A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, UNA SOCIET PER AZIONI PARTECIPATA ESCLUSIVAMENTE DA ENTI LOCALI, DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA".
2. NEI RAPPORTI CON I TERZI LA SOCIET POTR ANCHE AGIRE SOTTO LA DENOMINAZIONE "ASP SPA".
3. GLI ENTI LOCALI SOCI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA SOCIET TRAMITE LA PARTECIPAZIONE AI RELATIVI ORGANI E IN PARTICOLARE TRAMITE LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'ASSEMBLEA E IN CONFORMIT ALLE REGOLE DEL MODELLO IN HOUSE PROVIDING DI CUI ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE.
4. PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA GLI ENTI LOCALI SOCI STIPULANO UNA CONVENZIONE, LE CUI DISPOSIZIONI SARANNO VINCOLANTI PER LA SOCIET DAL MOMENTO IN CUI LA CONVENZIONE VERR AD ESSA FORMALMENTE COMUNICATA.

ART. 2 SEDE

1. LA SOCIET HA SEDE LEGALE IN CIAMPINO.
2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PU TRASFERIRE LA SEDE LEGALE DELLA SOCIET IN ALTRO LUOGO, PURCH NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.
3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PU ISTITUIRE O SOPPRIMERE SEDI SECONDARIE, UFFICI, FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE, PURCH SI TRATTI DI MERE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIET PRIVE DI PERSONALIT GIURIDICA. ART. 3 DURATA

1. LA DURATA DELLA SOCIET FISSATA FINO AL 31 DICEMBRE 2050 E POTR ESSERE PROROGATA, COME PURE ANTICIPATA, CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

ART. 4 OGGETTO

1. LA SOCIET HA PER OGGETTO:
    - A) LA GESTIONE DI FARMACIE, LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA ALLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE ED ALLE STRUTTURE SANITARIE DI PRODOTTI DEL SETTORE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO, L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE FINALIZZATA AL CORRETTO USO DEL FARMACO, NONCH L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NEL QUADRO DEL SSN E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.
    - B) LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE QUALI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO, ANCHE CON RICICLAGGIO E RECUPERO ENERGETICO, DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NONCH DI QUELLI SPECIALI, OSPEDALIERI, INDUSTRIALI, TOSSICO NOCIVI, PERICOLOSI E DI OGNI TIPO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, LAVAGGIO E SPAZZAMENTO STRADALE, COMPRESA LA GESTIONE DI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI OGNI TIPO, ANCHE CON FINALITA DI PRODUZIONE ENERGETICA E RELATIVA COMMERCIALIZZAZIONE.
    - C) LA GESTIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER AZIENDE, ISTITUTI, SCOLASTICI E RELIGIOSI, OSPEDALI, CASE DI CURA, MANIFESTAZIONI E RADUNI SPORTIVI.
    - D) LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE E L'ASSISTENZA DI BASE E DOMICILIARE.
    - E) LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI E DELLE ATTIVIT CONNESSE.
    - F) IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI, NONCH DI AREE VERDI.
    - G) SERVIZIO SCUOLABUS.
    - F) GESTIONE ASILI NIDO.
  2. LA SOCIET TENUTA, AI SENSI DI LEGGE, A REALIZZARE LA PARTE PI IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVIT PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.
  3. IL COLLEGIO SINDACALE ATTESTA, MEDIANTE APPOSITA RELAZIONE, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, LA MISURA DEL FATTURATO ANNUO REALIZZATO DALLA SOCIET , NELL'ANNO PRECEDENTE, PER I SERVIZI E LE ATTIVIT SVOLTI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.
  4. LA SOCIET PU SVOLGERE OGNI ATTIVIT , OPERAZIONE E PRESTAZIONE NECESSARIA O UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. NELL'AMBITO DELL'ATTIVIT CHE LA SOCIET POTR SVOLGERE SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE ATTIVIT RISERVATE DALLA LEGGE A SOCIET AVENTI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI DELLA PRESENTE SOCIET .
  5. LA SOCIET PU CONTRARRE MUTUI, RICHIEDERE FIDI, SCONTARE E SOTTOSCRIVERE EFFETTI SIA CON ISTITUTI PUBBLICI CHE PRIVATI, CONCEDERE E RICEVERE FIDEIUSSIONI E IPOTECHE DI OGNI ORDINE E GRADO.
  6. LA SOCIET ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.
- ART. 5 CAPITALE SOCIALE E SOCI
1. IL CAPITALE SOCIALE FISSATO IN 13.000.000,00 (TREDICIMILIONI) EURO DIVISO IN 13.000.000,00 (TREDICIMILIONI) AZIONI NOMINATIVE DEL VALORE NOMINALE DI 1 (UNO) EURO CADAUNA.
  2. IL DOMICILIO DEI SOCI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, PER I LORO



RAPPORTI CON LA SOCIET , QUELLO CHE RISULTA DAI LIBRI SOCIALI.

ART. 6 VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. IL CAPITALE SOCIALE PU ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI DA QUESTA STABILITI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DEL PRESENTE STATUTO.
2. IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - SALVA DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - GLI AZIONISTI HANNO DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI EFFETTIVAMENTE DETENUTE RILEVABILE DALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE STESSO. IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE FISSATO DALL'ASSEMBLEA.
3. QUANDO L'INTERESSE DELLA SOCIET LO ESIGA, IL DIRITTO D'OPZIONE SPETTANTE AI SOCI SULLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE PU ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE APPROVATA CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE.
4. I VERSAMENTI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE POTRANNO EFFETTUARSI PER DECIMI DEI QUALI ALMENO TRE DEVONO ESSERE VERSATI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E GLI ALTRI DIETRO RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SECONDO LE MODALIT DA QUESTO FISSATE. A CARICO DEI SOCI RITARDATARI NEI PAGAMENTI DECORRERANNO GLI INTERESSI NELLA MISURA LEGALE, SALVO IL DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DI AVVALERSI DELLE FACOLT LORO CONCESSE DALL'ART. 2344 DEL CODICE CIVILE.

ART. 7 - AZIONI

1. LE AZIONI SONO NOMINATIVE ED INDIVISIBILI E CONFERISCONO AI LORO POSSESSORI UGUALI DIRITTI.
2. LA QUALIT DI AZIONISTA COMPORTA DI PER S LA PIENA ED ASSOLUTA ADESIONE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIET E AL PRESENTE STATUTO; COMPORTA INOLTRE LA ELEZIONE DEL DOMICILIO NEL LUOGO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI.
3. LE AZIONI SONO INDIVISIBILI E OGNUNA DI ESSE D DIRITTO AD UN VOTO IN ASSEMBLEA. LA SOCIET AI SENSI DELL'ART. 2346 1 COMMA DEL C.C. NON HA L'OBBLIGO DI EMETTERE TITOLI AZIONARI.  
ESSA PU EMETTERE CERTIFICATI PROVVISORI, ANCHE CUMULATIVI, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO.
4. LA SOCIET AI SENSI DELL'ART. 2348 C.C. POTR EMETTERE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI DETERMINANDO CON SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STATUTO IL CONTENUTO DELLE STESSE CIRCA I DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI.

1. LE AZIONI, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E/O I DIRITTI DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL COD. CIV. - DI SEGUITO NEL PRESENTE ARTICOLO SEMPLICEMENTE AZIONI - SONO TRASFERIBILI SOLO AD ENTI LOCALI SOCI O AD ALTRI ENTI LOCALI CHE AFFIDINO ALLA SOCIET LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI SONO TITOLARI.
2. IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI SAR OGGETTO DI PRELAZIONE DA ESERCITARSI NEL MODO SEGUENTE.
3. L'ENTE LOCALE SOCIO CHE INTENDA TRASFERIRE, IN TUTTO O IN PARTE, A QUALSIASI TITOLO, LE PROPRIE AZIONI, DOVR DARNE PREVIA COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O ALL'AMMINISTRATORE UNICO CON RACCOMANDATA A.R., SPECIFICANDO IL NUMERO DELLE STESSE CHE INTENDE TRASFERIRE, L'ENTE O GLI ENTI DISPOSTI ALL'ACQUISTO, IL PREZZO E LE ALTRE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO.
4. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO PROVVEDER , ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DAL RICEVIMENTO, A DARNE COMUNICAZIONE AGLI ENTI LOCALI SOCI OFFRENDO LORO IN PRELAZIONE LE SUDETTE AZIONI.
5. GLI ENTI LOCALI SOCI CHE INTENDONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, ENTRO 20 (VENTI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, DEBONO MANIFESTARE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R., INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO, LA PROPRIA INCONDIZIONATA VOLONT DI ACQUISTARE IN TUTTO O IN PARTE LE AZIONI OFFERTE IN VENDITA.
6. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO, ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DAL RICEVIMENTO, PROVVEDER AD INVIARE COMUNICAZIONE ALL'OFFERENTE E A TUTTI GLI ENTI LOCALI SOCI, A MEZZO DI RACCOMANDATA A.R., DELLE PROPOSTE DI ACQUISTO PERVENUTE O DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE.
7. NEL CASO DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DI PI ENTI LOCALI SOCI, LE AZIONI SARANNO ATTRIBUITE AGLI STESSI IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIET .
8. QUALORA NESSUN ENTE LOCALE SOCIO ESERCITI NEI TERMINI E CON LA PROCEDURA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL DIRITTO DI PRELAZIONE, LE AZIONI SARANNO TRASFERIBILI AD ALTRI ENTI LOCALI, PURCH A CONDIZIONI NON INFERIORI A QUELLE INDICATE NELL'OFFERTA, PREVIA PROCEDURA DI CUI AI SUCCESSIVI COMMI 9 E 10, ENTRO I 30 (TRENTA) GIORNI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 6.
9. IN CASO DI ALIENAZIONE DI AZIONI AD ALTRI ENTI LOCALI, GLI ENTI LOCALI SOCI DOVRANNO CHIEDERE, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL GRADIMENTO.

10. L'ORGANO AMMINISTRATIVO DOVR COMUNICARE ALL'ENTE LOCALE SOCIO OFFERENTE, ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA, IL MANCATO GRADIMENTO MOTIVATO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE; LA MANCATA COMUNICAZIONE NEI TERMINI EQUIVALE AD ACCETTAZIONE TACITA.

11. QUALSIASI TRASFERIMENTO DI AZIONI CHE NON SIA EFFETTUATO IN CONFORMIT ALLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO INEFFICACE NEI CONFRONTI DELLA SOCIET E DEGLI ENTI LOCALI SOCI E NON PU ESSERE ANNOTATO NEL LIBRO DEI SOCI.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI.

1. LA SOCIET PU EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI E NON CONVERTIBILI NEI LIMITI E CON LE MODALIT PREVISTE NEGLI ARTT. 2410 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.

2. LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE SOLAMENTE DAGLI ENTI LOCALI SOCI E IL LORO TRASFERIMENTO SOGGETTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 8 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 10 - ORGANI DELLA SOCIET

1. SONO ORGANI DELLA SOCIET :

- A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- B. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO;
- C. IL COLLEGIO SINDACALE.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI COSTITUITA DA TUTTI GLI AZIONISTI, RAPPRESENTA L'UNIVERSALIT DEI SOCI ED ESERCITA CONGIUNTAMENTE IL CONTROLLO SULL'ANDAMENTO, L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIET . LE SUE DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMIT ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, OBBLIGANO TUTTI I SOCI ANCORCH ASSENTI O DISSENZIENTI.

2. L'ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA A NORMA DI LEGGE.

3. L'ASSEMBLEA DI REGOLA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE, SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. ESSA DEVE COMUNQUE ESSERE CONVOCATA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI SOCI.

4. LE ASSEMBLEEE SPECIALI SONO REGOLATE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO OPPURE ENTRO CENTOTTANTA GIORNI QUALORA PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDANO.

2. E' INOLTRE CONVOCATA OGNI VOLTA CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA NECESSARIO E QUANDO NE FATTA DOMANDA DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 5% DEL CAPITALE SOCIALE O, IN DIFETTO, DAL COLLEGIO SINDACALE A CONDIZIONE CHE NELLA DOMANDA SIANO INDICATI GLI ARGOMENTI DA TRATTARE. SE GLI AMMINISTRATORI, O IN LORO VECE I SINDACI, NON PROVVEDONO, LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, SU ISTANZA DEI SOCI STESSI, IL QUALE DESIGNA LA PERSONA CHE DEVE PRESIDEDERLA.

3. L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- NOMINA GLI AMMINISTRATORI, DETERMINANDONE IL NUMERO NEI LIMITI MINIMO E MASSIMO STABILITI DALL'ART. 19, E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- DELIBERA IN ORDINE AL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI;
- NOMINA I COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART. 27;
- FISSA IL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE;
- REVOCA GLI AMMINISTRATORI E I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE;
- CONFERISCE E REVOCA L'INCARICO ALLA SOCIET DI REVISIONE IN CASO DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA O OBBLIGATORIA DEL BILANCIO;
- FISSA IL COMPENSO ALLA SOCIET DI REVISIONE;
- DELIBERA IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILIT CONTRO GLI AMMINISTRATORI, I SINDACI, I LIQUIDATORI E LA SOCIET DI REVISIONE E IN ORDINE ALLA RINUNZIA E TRANSAZIONI SU DETTE AZIONI;
- APPROVA IL BILANCIO E DELIBERA SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI;
- DELIBERA SULL'ACQUISTO E SULLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE;
- DELIBERA EX ART. 2446, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE, SULLA ADOZIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI IN CASO IL CAPITALE DIMINUISCA DI OLTRE UN TERZO IN CONSEGUENZA DI PERDITE;
- DELIBERA SULLE AUTORIZZAZIONI AGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 23;
- DELIBERA SU OGNI ALTRA MATERIA ALLA STESSA RISERVATA DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED OGNI QUAL VOLTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO RITENGA OPPORTUNO.

2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA:

- SULLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, IVI COMPRESSE LE

OPERAZIONI DI FUSIONE, ESCLUSE QUELLE DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., SCISSIONE E TRASFORMAZIONE;

- SULLA NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI;
- SULLA DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI;
- SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;
- SULLA PROROGA O LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIET ;
- SU OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLA LEGGE.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE UNICO, O DA CHI NE FA LE VECI, CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.

2. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE UNICO, O CHI NE FA LE VECI, PU SCEGLIERE PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE UNA DELLE SEGUENTI MODALIT :

A) AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO (8) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA;

B) PUBBLICAZIONE QUINDICI (15) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA DELL'AVVISO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE;

3. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PU ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE NON PU AVERE LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA, SECONDO I TERMINI E CON LE MODALIT DI CUI AI COMMI PRECEDENTI.

4. IN MANCANZA DELLE SUDETTE FORMALIT , L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO PRESENTE O RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PU OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO E IMPEDIRE OGNI DECISIONE SUGLI STESSI.

ART. 15 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA GLI AZIONISTI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA STESSA.

2. I LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI SOCI POSSONO FARSI RAPPRESENTARE NELL'ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA SCRITTA, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE.

3. IL DIRITTO DI VOTO NON PU ESSERE ESERCITATO NELLE DELIBERAZIONI IN CUI IL SOCIO ABBIA, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, UN INTERESSE IN CONFLITTO CON QUELLO DELLA SOCIET AI SENSI DELL'ART. 2373 DEL CODICE CIVILE.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA PRESIDUTA DAL PRESIDENTE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA MEDESIMA.

2. IL PRESIDENTE ASSISTITO DA UN SEGRETARIO DESIGNATO DAI SOCI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA, FATTI SALVI I CASI IN CUI TALE UFFICIO DEBBA ESSERE ASSUNTO DA UN NOTAIO AI SENSI DI LEGGE, IL SEGRETARIO DESIGNATO PU ESSERE SCELTO ANCHE TRA PERSONE CHE NON RIVESTANO LA QUALIT DI SOCIO.

3. SPETTA AL PRESIDENTE CONSTATARE LA VALIDIT DELL'ASSEMBLEA, LA REGOLARIT DELLE DELEGHE, IL DIRITTO DEGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA E DI REGOLARNE L'ANDAMENTO DEI LAVORI E DELLE VOTAZIONI, SOTTOSCRIVENDO PER CIASCUNA SEDUTA IL RELATIVO VERBALE UNITAMENTE AL SEGRETARIO.

4. LE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE SONO PALESI.

5. L'ASSEMBLEA, PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE O DI QUALSIASI ALTRO INTERVENTO, PU PROCEDERE ALLA NOMINA DI DUE SCRUTATORI.

6. L'ASSEMBLEA ADOTTA UN REGOLAMENTO CONTENENTE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO AL SUO FUNZIONAMENTO.

ART. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA REGOLARMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO IN PROPRIO, PER DELEGA O PER PROCURA, ALMENO LA MET DEL CAPITALE AVENTE DIRITTO DI VOTO E IN SECONDA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE, CON DIRITTO DI VOTO.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, FERME LE MAGGIORANZE QUALIFICATE EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

2. LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E LE SUE DELIBERAZIONI SONO DISCIPLINATE DALLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 2368 E 2369 CODICE CIVILE.

ART. 18 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

1. DI OGNI ASSEMBLEA VIENE REDATTO UN VERBALE, IL QUALE DEVE ESSERE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, QUANDO NON SIA REDATTO DA UN NOTAIO.

2. IL VERBALE CONTIENE LE PROPOSTE PRESENTATE E LE DELIBERAZIONI PRESE. A

RICHIESTA DEGLI INTERVENUTI SONO MESSE A VERBALE LE LORO DICHIARAZIONI.

3. LE COPIE E GLI ESTRATTI DEI VERBALI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO O ALTROVE SARANNO DICHIARATI CONFORMI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DA CHI NE FA LE VECI, O DA UN NOTAIO.

4. TUTTI I VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEBBOSSERE INSERITI PER ORDINE CRONOLOGICO IN APOSITO REGISTRO.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. LA SOCIET AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI DALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A 3 E NON SUPERIORE A 5, COMPRESO IL PRESIDENTE, LA CUI PRECISA DETERMINAZIONE RISERVATA ALL'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA.

2. GLI AMMINISTRATORI, CHE SONO RIELEGGIBILI, DURANO IN CARICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ESERCIZIO SOCIALE E NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE LI NOMINA, GLI STESSI DEBBOSSERE SCELTI FRA PERSONE CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI O PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICI E PRIVATI, NEI SETTORI DI ATTIVIT DELLA SOCIET .

3. NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI COLORO CHE:

- SI TROVINO NELLE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE E ALL'ART. 1, COMMA 734 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.;

- NON AVERE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LA SOCIET .

4. AL MOMENTO DELLA NOMINA E PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO DICHIARARE CHE NON SUSSISTANO MOTIVI DI INELEGGIBILIT E COMUNQUE DI INCOMPATIBILIT NELL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO STESSO, NONCH GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI IN ALTRE SOCIET ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

5. GLI AMMINISTRATORI HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE CHE COMPORTI LA DECADENZA DALLA CARICA. SE LA DECADENZA RIGUARDA IL PRESIDENTE, LA COMUNICAZIONE VA RESA AL VICE PRESIDENTE E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

6. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 2383 C.C..

ART. 20 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PI AMMINISTRATORI, VERRANNO SOSTITUITI, RISPETTIVAMENTE, DA UNO O PI NUOVI AMMINISTRATORI NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LE MODALIT DI CUI ALL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE. GLI AMMINISTRATORI TEMPORANEAMENTE NOMINATI RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.

2. SE, PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE, VIENE MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE SENZA INDUGIO L'ASSEMBLEA PERCH PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI. SE VENGONO A CESSARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI, L'ASSEMBLEA PER LA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI DEVE ESSERE CONVOCATA D'URGENZA DAL COLLEGIO SINDACALE, IL QUALE PU COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE NELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIET O ALTROVE, PURCH NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OPPURE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DEL VICE PRESIDENTE.

2. LA CONVOCAZIONE HA LUOGO QUANDO IL PRESIDENTE NE RAVVISA L'OPPORTUNIT , OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AL PRESIDENTE MEDESIMO, DALL'EVENTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO, O DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O DAL COLLEGIO SINDACALE.

3. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O TELEFAX, CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, DELLA DATA, DELL'ORA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE, DA SPEDIRE A CIASCUN CONSIGLIERE ED A CIASCUN SINDACO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA. LA CONVOCAZIONE POTR ESSERE FATTA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA, ALL'INDIRIZZO NOTIFICATO ALLA SOCIET . A TAL FINE IL PRESIDENTE VERIFICHER MEDIANTE L'ELENCO FORNITOGLI DAL FORNITORE DI ACCESSI INTERNET CHE TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI ABBIANO RICEVUTO L'AVVISO. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE POTR ESSERE EFFETTUATA, TELEGRAFICAMENTE O VIA TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 24 ORE PRIMA.

4. LE SEDUTE CONVOCATE SENZA IL RISPETTO DELLE PREDETTE FORMALIT SONO VALIDE SE SONO PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA.

5. LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO AMMESSA SOLO SE SONO PRESENTI E CONSENZIENTI TUTTI I CONSIGLIERI.

6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIEDUTO DAL SUO PRESIDENTE OVVERO, IN

CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA CHI NE FA LE VECI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 24, COMMA 3.

7. IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DIRIGE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITÀ DI VOTAZIONE; LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO; I CONSIGLIERI CHE, PUR NON ESSENDO IMPEDITI A VOTARE, DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO, NON VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VOTAZIONE; ESSI SONO INVECE COMPUTATI TRA I PRESENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA; I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALL'AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA RIUNIONE.

8. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE SE PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA.

9. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITÈ SAR DETERMINANTE IL VOTO DI COLUI CHE PRESIEDE L'ADUNANZA.

10. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO REDATTI DAL SEGRETARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL SEGRETARIO DESIGNATO DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA. I VERBALI VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE E RACCOLTI IN UN APPOSITO REGISTRO.

11. È AMMESSA LA POSSIBILITÀ PER I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE A DISTANZA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA ECC.) A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHÈ DI RICEVERE, TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI E SIA GARANTITA LA CONTESTUALITÀ DELL'ESAME E DELLA DELIBERAZIONE. IN QUESTO CASO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.

ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ED ESERCITA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STESSA, LE FUNZIONI NECESSARIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ NONCHÈ PER ASSICURARE IL SUO ORDINARIO FUNZIONAMENTO ED ANDAMENTO, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE.

2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA, INOLTRE, SUI SEGUENTI OGGETTI:

- A) FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS CODICE CIVILE;
- B) ADEGUAMENTI FORMALI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDETEROGABILI.

3. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO NEL SUCCESSIVO ART. 23, A UN COMITATO ESECUTIVO, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AL DIRETTORE GENERALE.

4. IL CONSIGLIO PUÒ NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO STESSO, PROCURATORI SPECIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE LE COMPETENZE ED I COMPENSI.

5. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, AL DIRETTORE GENERALE ED AI PROCURATORI SPECIALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, QUALORA NOMINATI, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINERÀ, NEI LIMITI DI LEGGE, I COMPENSI AD ESSI SPETTANTI.

6. L'AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON VOTO PALESE.

ART. 23 - AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 113, C. 5 DEL T.U. 267/2000 E S.I.M., SONO SOTTOPOSTI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

- A) PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENENTE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;
- B) COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ, ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETÀ E DISMISSIONE DI TALI PARTECIPAZIONI;
- C) ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ O DISMISSIONE DI ATTIVITÀ GIÀ ESERCITATE;
- D) ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DI RAMI DI AZIENDA;
- E) MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI, CHE COMPORNO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO;
- F) TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI O AUTORITÀ.

2. L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE

COMMA, CONVOCATA SENZA RITARDO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI SOCI LO SCHEMA DELL'ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE E GLI EVENTUALI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE TRASMESSO AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

4. L'ASSEMBLEA PU AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DELL'ATTO ANCHE SOTTO LA CONDIZIONE CHE VENGANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI SPECIFICATE NELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA GLI ENTI LOCALI SOCI, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, SUI FATTI RILEVANTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATO.

6. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 1 SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRA' CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 CODICE CIVILE, ILLUSTRERA' LE OPERAZIONI COMPIUTE E I PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO PREVISIONALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATISI RISPETTO ALLA SPESA PREVENTIVATA.

ART. 24 - PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO

1. LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

2. IL PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE UNICO ESERCITANO LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHÉ TUTTE QUELLE DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL SUO INTERNO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETÀ.

4. PER CATEGORIE DI ATTI O PER SINGOLI ATTI OD AFFARI, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA RELATIVA FIRMA POSSONO ESSERE CONFERITI AD ALTRA PERSONA O AD ALTRE PERSONE, CON FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA.

ART. 25 - COMPENSI

1. AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA NEI LIMITI STABILITI DAL SUCCESSIVO TERZO COMMA NONCHÉ IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

2. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, UNA VOLTA PRESA, SARÀ VALIDA ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI FINO A DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

3. IL COMPENSO LORDO ANNUALE ONNICOMPENSIVO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON PU' ESSERE SUPERIORE, RISPETTIVAMENTE, ALL'80% E AL 70% DELL'INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL SINDACO DEL COMUNE DI CIAMPINO. CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA PU', INOLTRE, ESSERE ATTRIBUITA AGLI AMMINISTRATORI.

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' COSTITUITA, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, UNA SOCIETA' PER AZIONI PARTECIPATA ESCLUSIVAMENTE DA ENTI LOCALI, DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A."

2. NEI RAPPORTI CON I TERZI LA SOCIETA' POTRA' ANCHE AGIRE SOTTO LA DENOMINAZIONE "ASP SPA".

3. GLI ENTI LOCALI SOCI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE LA PARTECIPAZIONE AI RELATIVI ORGANI E IN PARTICOLARE TRAMITE LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'ASSEMBLEA, IN CONFORMITA' CON LE REGOLE DEL MODELLO IN HOUSE PROVIDING DI CUI ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE.

4. PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA GLI ENTI LOCALI SOCI STIPULANO UNA CONVENZIONE, EL CUI DISPOSIZIONI SARANNO VINCOLANTI PER LA SOCIETA' DAL MOMENTO IN CUI LA CONVENZIONE VERRA' AD ESSA FORMALMENTE COMUNICATA.

ART. 2 - SEDE

1. LA SOCIETA' HA SEDE IN CIAMPINO.

2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA FACOLTA' DI TRASFERIRE LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN ALTRO LUOGO, PURCHÉ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.

3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ISTITUIRE O SOPPRIMERE SEDI SECONDARIE, UFFICI, FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE, PURCHÉ SI TRATTI DI MERE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA.

ART. 3 - DURATA

1. LA DURATA DELLA SOCIETA' E' FISSATA AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2050 (DUEMILACINQUANTA) E PUO' ESSERE PROROGATA A TERMINI DI LEGGE.

ART. 4 OGGETTO 1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: ?A. LA GESTIONE DI FARMACIE,

PARAFARMACIE, ATTIVITA' LEGATE AL MANTENIMENTO DELLO STATO DI SALUTE E BENESSERE, STUDI MEDICI E/O POLIAMBULATORI, LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA ALLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE ED ALLE STRUTTURE SANITARIE DI PRODOTTI DEL SETTORE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO, L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE FINALIZZATA AL CORRETTO USO DEL FARMACO, NONCHE' L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NEL QUADRO DEL SSN E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE; ?B. LA GESTIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER AZIENDE, ISTITUTI SCOLASTICI E RELIGIOSI, OSPEDALI, CASE DI CURA, MANIFESTAZIONI E RADUNI SPORTIVI; ?C. LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE E L'ASSISTENZA DI BASE E DOMICILIARE; ?D. LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE; ?E. IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI; ?F. IL SERVIZIO SCUOLABUS; ?G. LA GESTIONE DI ASILI NIDO. ?2. LA SOCIETA' E' TENUTA, AI SENSI DI LEGGE, A REALIZZARE LA PARTE PIU' IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITA' PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI. 3. IL COLLEGIO SINDACALE ATTESTA, MEDIANTE APPOSITA RELAZIONE, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, LA MISURA DEL FATTURATO ANNUO REALIZZATO DALLA SOCIETA', NELL'ANNO PRECEDENTE, PER I SERVIZI E LE ATTIVITA' SVOLTI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI. ?4. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE OGNI ATTIVITA', OPERAZIONE E PRESTAZIONE NECESSARIA O UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CHE LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE A SOCIETA' AVENTI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI DELLA PRESENTE SOCIETA'. ?5. LA SOCIETA' PUO' CONTRARRE MUTUI, RICHIEDERE FIDI, SCONTARE E SOTTOSCRIVERE EFFETTI SIA CON ISTITUTI PUBBLICI CHE PRIVATI, CONCEDERE E RICEVERE FIDEIUSSIONI E IPOTECHE DI OGNI ORDINE E GRADO. 6. LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

#### ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E SOCI

1. IL CAPITALE SOCIALE E' FISSATO IN EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI) , DIVISO IN N. 10.000.000 (DIECIMILIONI) AZIONI NOMINATIVE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1 (UNO) CADAUNA.
2. IL DOMICILIO DEI SOCI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, PER I LORO RAPPORTI CON LA SOCIETA', E' QUELLO CHE RISULTA DAI LIBRI SOCIALI.

#### ART. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI DA QUESTA STABILITI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DEL PRESENTE STATUTO.
2. IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - SALVA DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - GLI AZIONISTI HANNO DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI EFFETTIVAMENTE POSSEDUTE RILEVABILE DALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE. IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 COD. CIV. E' FISSATO DALL'ASSEMBLEA.
3. QUANDO L'INTERESSE DELLA SOCIETA' LO ESIGA, IL DIRITTO D'OPZIONE SPETTANTE AI SOCI SULLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONI PUO' ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, APPROVATA CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 2441 COD. CIV.
4. I VERSAMENTI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE POTRANNO EFFETTUARSI PER DECIMI DEI QUALI ALMENO TRE DEVONO ESSERE VERSATI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E GLI ALTRI DIETRO RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SECONDO LE MODALITA' DA QUESTO FISSATE. A CARICO DEI SOCI RITARDATARI NEI PAGAMENTI DECORRERANNO GLI INTERESSI NELLA MISURA LEGALE, SALVO IL DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DI AVVALERSI DELLE FACOLTA' LORO CONCESSE DALL'ART. 2344 COD. CIV.

#### ART. 7 - AZIONI

1. LE AZIONI SONO NOMINATIVE ED INDIVISIBILI E CONFERISCONO AI LORO POSSESSORI UGUALI DIRITTI.
2. LA QUALITA' DI AZIONISTA COMPORTA DI PER SE' LA PIENA ED ASSOLUTA ADESIONE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' E AL PRESENTE STATUTO; COMPORTA INOLTRE L'ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI.
3. CIASCUNA AZIONE DA' DIRITTO AD UN VOTO IN ASSEMBLEA. LA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2346 COMMA 1 COD. CIV. NON HA L'OBBLIGO DI EMETTERE TITOLI AZIONARI. ESSA PUO' EMETTERE CERTIFICATI PROVVISORI, ANCHE CUMULATIVI, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO.
4. LA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 2348 COD. CIV., POTRA' EMETTERE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI DETERMINANDO CON SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STATUTO IL CONTENUTO DELLE STESSE CIRCA I DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' CONVOCATA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED OGNI QUAL VOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO.
2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA:



- SULLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, IVI COMPRESSE LE OPERAZIONI DI FUSIONE, ESCLUSE QUELLE DI CUI AGLI ART. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., SCISSIONE E TRASFORMAZIONE;
- SULLA NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI;
- SULLA DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI;
- SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;
- SULLA PROROGA O LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA';
- SU OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLA LEGGE.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE UNICO, O DA CHI NE FA LE VECI, CON L'INDICAZIONE DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.
2. IL PRESIDENTE DEL C.D.A., L'AMMINISTRATORE UNICO, O CHI NE FA LE VECI, PUO' SCEGLIERE PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':
  - A. AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA;
  - B. PUBBLICAZIONE 15 (QUINDICI) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA DELL'AVVISO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE;
3. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUO' ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA CONVOCAZIONE, CHE NON PUO' AVERE LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON E' INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA, SECONDO I TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMII PRECEDENTI.
4. IN MANCANZA DELLE SUDETTE FORMALITA', L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' PRESENTE O RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO E IMPEDIRE OGNI DECISIONE SUGLI STESSI.

ART. 18 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

1. DI OGNI ASSEMBLEA VIENE REDATTO UN VERBALE, IL QUALE DEVE ESSERE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, QUANDO NON SIA REDATTO DA UN NOTAIO.
2. IL VERBALE CONTIENE LE PROPOSTE PRESENTATE E LE DELIBERAZIONI PRESE. A RICHIESTA DEGLI INTERVENUTI SONO MESSE A VERBALE LE LORO DICHIARAZIONI.
3. LE COPIE E GLI ESTRATTI DEI VERBALI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO O SARANNO DICHIARATI CONFORMI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DA CHI NE FA LE VECI, O DA UN NOTAIO.
4. TUTTI I VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEBBONO ESSERE INSERITI PER ORDINE CRONOLOGICO IN APPOSITO REGISTRO.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A 3 E NON SUPERIORE A 5, COMPRESO IL PRESIDENTE, LA CUI PRECISA DETERMINAZIONE E' RISERVATA ALL'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA.
2. GLI AMMINISTRATORI, CHE SONO RIELEGGIBILI, DURANO IN CARICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ESERCIZIO SOCIALE E NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE LI NOMINA. GLI STESSI DEBBONO ESSERE SCELTI FRA PERSONE CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI O PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICI E PRIVATI, NEI SETTORI DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.
3. NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI COLORO CHE:
  - SI TROVINO NELLE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE E ALL'ART. 1, COMMA 734 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.;
  - SI TROVINO IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LA SOCIETA'.
4. AL MOMENTO DELLA NOMINA E PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO DICHIARARE CHE NON SUSSISTANO MOTIVI DI INELEGGIBILITA' E COMUNQUE DI INCOMPATIBILITA' NELL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO STESSO, NONCHE' CON GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI.
5. GLI AMMINISTRATORI HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL PRESIDENTE C.D.A. LA SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE CHE COMPORTI LA DECADENZA DALLA CARICA. SE LA DECADENZA RIGUARDA IL PRESIDENTE, LA COMUNICAZIONE VA RESA AL VICE PRESIDENTE E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.
6. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 2383 COD. CIV.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE NELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' O ALTROVE, PURCHE'



NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OPPURE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DEL VICE PRESIDENTE.

2. LA CONVOCAZIONE HA LUOGO QUANDO IL PRESIDENTE NE RAVVISA L'OPPORTUNITA', OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AL PRESIDENTE MEDESIMO DALL'EVENTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO O DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COLLEGIO SINDACALE.

3. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O TELEFAX, CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, DELLA DATA, DELL'ORA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE, DA SPEDIRE A CIASCUN CONSIGLIERE ED A CIASCUN SINDACO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA. LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE FATTA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA, ALL'INDIRIZZO NOTIFICATO ALLA SOCIETA'. A TAL FINE IL PRESIDENTE VERIFICHERA', MEDIANTE L'ELENCO FORNITOGI DAL FORNITORE DI ACCESSI INTERNET, CHE TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI ABBIANO RICEVUTO L'AVVISO. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA, TELEGRAFICAMENTE O VIA TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 24 ORE PRIMA

4. LE SEDUTE CONVOCATE SENZA IL RISPETTO DELLE PREDETTE FORMALITA' SONO VALIDE SE PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA.

5. LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO E' AMMESSA SOLO SE SONO PRESENTI E CONSENZIENTI TUTTI I CONSIGLIERI.

6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PRESIDUTO DAL SUO PRESIDENTE OVVERO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA CHI NE FA LE VECI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 24, COMMA 3.

7. IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITA' DI VOTAZIONE; LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO; I CONSIGLIERI CHE, PUR NON ESSENDO IMPEDITI A VOTARE, DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO, NON VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VOTAZIONE; ESSI SONO INVECE COMPUTATI TRA I PRESENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA; I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALL'AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA RIUNIONE.

8. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE SE E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA.

9. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITA' SARA' DETERMINANTE IL VOTO DI COLUI CHE PRESIEDE L'ADUNANZA.

10. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO REDATTI DAL SEGRETARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL SEGRETARIO E' DESIGNATO DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA. I VERBALI VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE E RACCOLTI IN UN APPOSITO REGISTRO.

11. E' AMMESSA LA POSSIBILITA' PER I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE A DISTANZA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA ECC.) A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHE' DI RICEVERE, TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI E SIA GARANTITA LA CONTESTUALITA' DELL'ESAME E DELLA DELIBERAZIONE. IN QUESTO CASO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.

ART. 23 - AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 113, C. 5 T.U. 267/2000 E S.M.I. SONO SOTTOPOSTI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

A. PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENENTE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;

B. COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA', ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETA' E DISMISSIONE DI TALI PARTECIPAZIONI;

C. ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DISMISSIONE DI ATTIVITA' GIA' ESERCITATE;

D. ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DI RAMI DI AZIENDA;

E. MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI, CHE COMPORNO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO;

F. TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI O AUTORITA'.

2. L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE

COMMA, E' CONVOCATA SENZA RITARDO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
3. CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI SOCI LO SCHEMA DELL'ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE E GLI EVENTUALI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE TRASMESSO AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

4. L'ASSEMBLEA PUO' AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DELL'ATTO ANCHE SOTTO LA CONDIZIONE CHE VENGANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI SPECIFICATE NELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA GLI ENTI LOCALI SOCI, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, SUI FATTI RILEVANTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATO.

6. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 1 SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE, OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRANNO CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 COD. CIV., ILLUSTRA LE OPERAZIONI COMPIUTE E I PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO PREVISIONALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATISI RISPETTO ALLA SPESA PREVENTIVATA.

#### ART. 25 - COMPENSI

1. AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA NEI LIMITI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, NONCHE' IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

2. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, UNA VOLTA PRESA, SARA' VALIDA ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI FINO A DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

3. IL COMPENSO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LE EVENTUALI INDENNITA' DI RISULTATO, SONO STABILITI DALL'ASSEMBLEA CON LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.

#### ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. IL COLLEGIO SINDACALE SI COMPONE DI TRE SINDACI EFFETTIVI, TRA CUI IL PRESIDENTE, E DI DUE SINDACI SUPPLEMENTI ED E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

2. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI UN SINDACO, SUBENTRANO I SUPPLEMENTI, IN ORDINE DI ETA', CHE RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.

3. I SINDACI DURANO IN CARICA UN TRIENNIO E SONO RIELEGGIBILI.

4. IL COMPENSO E' STABILITO DALL'ASSEMBLEA APPLICANDO LE TARIFFE PROFESSIONALI IN VIGORE.

5. LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE SONO DISCIPLINATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 2403 A 2409 DEL CODICE CIVILE.

6. AL COLLEGIO SINDACALE E' ATTRIBUITO IL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409-BIS COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IL COLLEGIO E' COSTITUITO DA REVISORI CONTABILI ISCRITTI NEL REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

#### ART. 30 - DIRITTO DI RECESSO

1. GLI ENTI LOCALI SOCI POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NEI SEGUENTI CASI

A. SOPRAVVENUTE E MOTIVATE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE;

B. REITERATE VIOLAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAI CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO;

C. IMPOSSIBILITA' DA PARTE DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO DI CEDERE LA PARTECIPAZIONE DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 8.

2. PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE I TERMINI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2437-BIS E 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE. PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER COMMA 4 COD. CIV. SI STABILISCE CHE IL VALORE DI LIQUIDAZIONE SIA PARI AL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI STESSE AUMENTATO PROPORZIONALMENTE DEL VALORE DI EVENTUALI RISERVE DI UTILI E DECURTATO DI EVENTUALI PERDITE ISCRITTE NEL PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA.

3. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO COMPORTA LA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI CHE SONO STATI DATI IN GESTIONE ALLA SOCIETA' DA PARTE DELL'ENTE LOCALE SOCIO RECEDENTE.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA A ROGITO DEL NOTAIO GIANLUCA SBARDELLA DI ROMA IN DATA 16.12.2019, REP.5169, VIENE PROROGATO AL 30 APRILE 2020 IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER IL 31 DICEMBRE 2019 PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI

## deposito statuto aggiornato

SOCI IN DATA 20 DICEMBRE 2018, DI CUI AL VERBALE A ROGITO NOTAIO GIANLUCA SBARDELLA DI ROMA, REP.4118, REGISTRATO A ROMA 5 IL 27 DICEMBRE 2018, AL N.17968 SERIE 1T, MANTENENDO FERME LE ALTRE CONDIZIONI DELL'AUMENTO. VIENE ALTRESI' CONFERMATO IL MANDATO CONFERITO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO A DARE COMPLETA ESECUZIONE AL DELIBERATO AUMENTO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI A TAL FINE RITENUTI NECESSARI O ANCHE SOLO OPPORTUNI, PROVVEDENDO TRA L'ALTRO A: - RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI CON I RELATIVI VERSAMENTI; - PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEI NUOVI TITOLI ED ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI; - PROVVEDERE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART.2444 C.C., AL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DELL'AUMENTO NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'AVVENUTA EFFICACIA DELLO STESSO O DI SUE PORZIONI, STANTE LA PROGRESSIVITA' DELLO STESSO, PROVVEDENDO CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DEL TESTO DELLO STATUTO SOCIALE RECANTE ALL'ART.5) IL NUOVO IMPORTO DEL CAPITALE E NEL NUOVO NUMERO DELLE AZIONI IN CIRCOLAZIONE, DA MODIFICARE SECONDO LE SOTTOSCRIZIONI CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE RACCOLTE; - PROVVEDERE ALLE CONSEGUENTI ANNOTAZIONI DI NATURA CONTABILE.

### ART.1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' COSTITUITA, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, UNA SOCIETA' PER AZIONI PARTECIPATA ESCLUSIVAMENTE DA ENTI LOCALI, DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A."
2. NEI RAPPORTI CON I TERZI LA SOCIETA' POTRA' ANCHE AGIRE SOTTO LA DENOMINAZIONE "ASP SPA".
3. GLI ENTI LOCALI SOCI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE LA PARTECIPAZIONE AI RELATIVI ORGANI E IN PARTICOLARE TRAMITE LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'ASSEMBLEA, IN CONFORMITA' CON LE REGOLE DEL MODELLO IN HOUSE PROVIDING DI CUI ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE.
4. PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA GLI ENTI LOCALI SOCI STIPULANO UNA CONVENZIONE, LE CUI DISPOSIZIONI SARANNO VINCOLANTI PER LA SOCIETA' DAL MOMENTO IN CUI LA CONVENZIONE VERRA' AD ESSA FORMALMENTE COMUNICATA.

### ART. 2 - SEDE

1. LA SOCIETA' HA SEDE IN CIAMPINO.
2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA FACOLTA' DI TRASFERIRE LA SEDE LOCALE DELLA SOCIETA' IN ALTRO LUOGO, PURCHE' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI.
3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ISTITUIRE O SOPPRIMERE SEDI SECONDARIE, UFFICI, FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE, PURCHE' SI TRATTI DI MERE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA.

### ART. 3 - DURATA

1. LA DURATA DELLA SOCIETA' E' FISSATA AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2050 (DUEMILACINQUANTA) E PUO' ESSERE PROROGATA A TERMINI DI LEGGE.

### ART. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI DA QUESTA STABILITI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DEL PRESENTE STATUTO.
2. IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - SALVA DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - GLI AZIONISTI HANNO DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI EFFETTIVAMENTE POSSEDUTE RILEVABILE DALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE. IL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 COD. CIV. E' FISSATO DALL'ASSEMBLEA.
3. QUANDO L'INTERESSE DELLA SOCIETA' LO ESIGA, IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTANTE AI SOCI SULLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONI PUO' ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, APPROVATA CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 2441 COD. CIV.
4. I VERSAMENTI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE POTRANNO EFFETTUARSI PER DECIMI DEI QUALI ALMENO TRE DEVONO ESSERE VERSATI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E GLI ALTRI DIETRO RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SECONDO LE MODALITA' DA QUESTO FISSATE.

A CARICO DEI SOCI RITARDATARI NEI PAGAMENTI DECORRERANNO GLI INTERESSI NELLA MISURA LEGALE, SALVO IL DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DI AVVALERSI DELLE FACOLTA' LORO CONCESSE DALL'ART. 2344 COD. CIV.

### ART. 7 - AZIONI

1. LE AZIONI SONO NOMINATIVE ED INDIVISIBILI E CONFERISCONO AI LORO POSSESSORI UGUALI DIRITTI.
2. LA QUALITA' DI AZIONISTA COMPORTA DI PER SE' LA PIENA ED ASSOLUTA ADESIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' E AL PRESENTE STATUTO; COMPORTA INOLTRE

L'ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI.

3. CIASCUNA AZIONE DA' DIRITTO AD UN VOTO IN ASSEMBLEA. LA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2346 COMMA 1 COD. CIV. NON HA L'OBBLIGO DI EMETTERE TITOLI AZIONARI. ESSA PUO' EMETTERE CERTIFICATI PROVVISORI, ANCHE CUMULATIVI, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

4. LA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 2348 COD. CIV., POTRA' EMETTERE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI DETERMINANDO CON SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STATUTO IL CONTENUTO DELLE STESSE CIRCA I DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' CONVOCATA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED OGNI QUALVOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO.

2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA:

- SULLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, IVI COMPRESSE LE OPERAZIONI DI FUSIONE, ESCLUSE QUELLE DI CUI AGLI ART. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., SCISSIONE E TRASFORMAZIONE;

- SULLA NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI;

- SULLA DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI;

- SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;

- SULLA PROROGA O SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA';

- SU OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLA LEGGE.

#### ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE UNICO, O DA CHI NE FA LE VECI, CON L'INDICAZIONE DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.

2. IL PRESIDENTE DEL C.D.A., L'AMMINISTRATORE UNICO, O CHI NE FA LE VECI, PUO' SCEGLIERE PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

A. AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA;

B. PUBBLICAZIONE 15 (QUINDICI) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA DELL'AVVISO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE;

3. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUO' ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA CONVOCAZIONE, CHE NON PUO' AVERE LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON E' INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA, SECONDO I TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI PRECEDENTI.

4. IN MANCANZA DELLE SUDETTE FORMALITA', L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' PRESENTE O RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO E IMPEDIRE OGNI DECISIONE SUGLI STESSI.

#### ART. 18 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

1. DI OGNI ASSEMBLEA VIENE REDATTO UN VERBALE, IL QUALE DEVE ESSERE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, QUANDO NON SIA REDATTO DA UN NOTAIO.

2. IL VERBALE CONTIENE LE PROPOSTE PRESENTATE E LE DELIBERAZIONI PRESE. A RICHIESTA DEGLI INTERVENUTI SONO MESSE A VERBALE LE LORO DICHIARAZIONI.

3. LE COPIE E GLI ESTRATTI DEI VERBALI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO O SARANNO DICHIARATI CONFORMI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DA CHI NE FA LE VECI, O DA UN NOTAIO.

4. TUTTI I VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEBBONO ESSERE INSERITI PER ORDINE CRONOLOGICO IN APPOSITO REGISTRO.

#### ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A 3 E NON SUPERIORE A 5, COMPRESO IL PRESIDENTE, LA CUI PRECISA DETERMINAZIONE E' RISERVATA ALL'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA.

2. GLI AMMINISTRATORI, CHE SONO RIELEGGIBILI, DURANO IN CARICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ESERCIZIO SOCIALE E NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE LI NOMINA. GLI STESSI DEBBONO ESSERE SCELTI FRA PERSONE CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI O PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE, NEI SETTORI DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

3. NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI COLORO CHE:

- SI TROVINO NELLE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE E ALL'ART. 1, COMMA 734 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296;

- SI TROVINO IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LA SOCIETA'.

4. AL MOMENTO DELLA NOMINA E PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, GLI

AMMINISTRATORI DOVRANNO DICHIARARE CHE NON SUSSISTANO MOTIVI DI INELEGGIBILITA' E COMUNQUE DI INCOMPATIBILITA' NELL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO STESSO, NONCHE' CON GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

5. GLI AMMINISTRATORI HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL PRESIDENTE C.D.A. LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE CHE COMPORTI LA DECADENZA DALLA CARICA. SE LA DECADENZA RIGUARDA IL PRESIDENTE, LA COMUNICAZIONE VA RESA AL VICE PRESIDENTE E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

6. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 2383 COD. CIV.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI SI RIUNISCE NELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' O ALTROVE, PURCHE' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OPPURE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DEL VICE PRESIDENTE.

2. LA CONVOCAZIONE HA LUOGO QUANDO IL PRESIDENTE NE RAVVISA L'OPPORTUNITA', OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AL PRESIDENTE MEDESIMO DALL'EVENTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO O DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COLLEGIO SINDACALE.

3. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O TELEFAX, CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, DELLA DATA, DELL'ORA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE, DA SPEDIRE A CIASCUN CONSIGLIERE ED A CIASCUN SINDACO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA. LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE FATTA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA, ALL'INDIRIZZO NOTIFICATO ALLA SOCIETA'. A TAL FINE IL PRESIDENTE VERIFICHERA', MEDIANTE L'ELENCO FORNITOGLI DAL FORNITORE DI ACCESSI INTERNET, CHE TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI ABBIANO RICEVUTO L'AVVISO. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA, TELEGRAFICAMENTE O VIA TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 24 ORE PRIMA.

4. LE SEDUTE CONVOCATE SENZA IL RISPETTO DELLE PREDETTE FORMALITA' SONO VALIDE SE PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA.

5. LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO E' AMMESSA SOLO SE SONO PRESENTI E CONSENZIENTI TUTTI I CONSIGLIERI.

6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PRESIDUTO DAL SUO PRESIDENTE OVVERO, IN CASO DI ASSENZE O IMPEDIMENTO, DA CHI NE FA LE VECI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 24, COMMA 3.

7. IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITA' DI VOTAZIONE; LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO; I CONSIGLIERI CHE, PUR NON ESSENDO IMPEDITI A VOTARE, DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO, NON VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VOTAZIONE; ESSI SONO INVECE COMPUTATI TRA I PRESENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA; I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALL'AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA RIUNIONE.

8. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE SE E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA.

9. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITA' SARA' DETERMINANTE IL VOTO DI COLUI CHE PRESIEDE L'ADUNANZA.

10. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO REDATTI DAL SEGRETARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL SEGRETARIO E' DESIGNATO DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA. I VERBALI VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE E RACCOLTI IN UN APPOSITO REGISTRO.

11. E' AMMESSA LA POSSIBILITA' PER I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE A DISTANZA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA ECC.) A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHE' DI RICEVERE, TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI E SIA GARANTITA LA CONTESTUALITA' DELL'ESAME E DELLA DELIBERAZIONE. IN QUESTO CASO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.

ART.23 - AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI CUI ALL'ART.113, C. 5 T.U. 267/2000 E S.M.I. SONO SOTTOPOSTI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

A. PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENENTE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;

B. COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA', ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETA' E DISMISSIONE DI TALI PARTECIPAZIONI;  
C. ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DISMISSIONE DI ATTIVITA' GIA' ESERCITATE;  
D. ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI, E DI RAMI DI AZIENDA;  
E. MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI, CHE COMPORTINO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO;  
F. TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI O AUTORITA'.

2. L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA, E' CONVOCATA SENZA RITARDO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI SOCI LO SCHEMA DELL'ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE E GLI EVENTUALI DOCUMENTI AD ESSO LEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE TRASMESSO AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

4. L'ASSEMBLEA PUO' AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DELL'ATTO ANCHE SOTTO LA CONDIZIONE CHE VENGANO OSSERVATE LE PRESCRIZIONI SPECIFICATE NELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA GLI ENTI LOCALI SOCI, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, SUI FATTI RILEVANTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATO.

6. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 1 SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE, OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRANNO CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART.2428 COD. CIV., ILLUSTRANDO LE OPERAZIONI COMPIUTE E I PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO PREVISIONALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATISI RISPETTO ALLA SPESA PREVENTIVATA.

ART.25 - COMPENSI

1. AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA NEI LIMITI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, NONCHE' IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

2. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, UNA VOLTA PRESA, SARA' VALIDA ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI FINO A DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

3. IL COMPENSO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LE EVENTUALI INDENNITA' DI RISULTATO, SONO STABILITI DALL'ASSEMBLEA CON LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. IL COLLEGIO SINDACALE SI COMPONE DI TRE SINDACI EFFETTIVI, TRA CUI IL PRESIDENTE, E I DUE SINDACI SUPPLEMENTI ED E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

2. IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CARICA DI UN SINDACO, SUBENTRANO I SUPPLEMENTI, IN ORDINE DI ETA', CHE RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.

3. I SINDACI DURANO IN CARICA UN TRIENNIO E SONO RIELEGGIBILI.

4. IL COMPENSO E' STABILITO DALL'ASSEMBLEA APPLICANDO LE TARIFFE PROFESSIONALI IN VIGORE.

5. LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE SONO DISCIPLINATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 2403 A 2409 DEL CODICE CIVILE.

6. AL COLLEGIO SINDACALE E' ATTRIBUITO IL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409-BIS COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IL COLLEGIO E' COSTITUITO DA REVISORI CONTABILI ISCRITTI NEL REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

ART. 30 - DIRITTO DI RECESSO

1. GLI ENTI LOCALI SOCI POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NEI SEGUENTI CASI

A. SOPRAVVENUTE E MOTIVATE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE;

B. REITERATE VIOLAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAI CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO;

C. IMPOSSIBILITA' DA PARTE DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO DI CEDERE LA PARTECIPAZIONE DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 8.

2. PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE I TERMINI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2437-BIS E 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE. PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI AI

## modifica articoli dello statuto

SENSI DELL'ART. 2437-QUATER COMMA 4 COD. CIV. SI STABILISCE CHE IL VALORE DI LIQUIDAZIONE SIA PARI AL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI STESSE AUMENTATO PROPORZIONALMENTE DEL VALORE DI EVENTUALI RISERVE DI UTILI E DECURTATO DI EVENTUALI PERDITE ISCRITTE NEL PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA.

3. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO COMPORTA LA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI CHE SONO STATI DATI IN GESTIONE ALLA SOCIETA' DA PARTE DELL'ENTE LOCALE SOCIO RECEDENTE.

CON VERBALE ASSEMBLEA DEL 31 OTTOBRE 2013, A ROGITO NOTAIO CESARE VOCATURO - REPERTORIO N. 3289, I SOCI HANNO DELIBERATO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 14 DELLO STATUTO SOCIALE.

L'ASSEMBLEA, HA DELIBERATO

- DI MODIFICARE ED ADEGUARE LO STATUTO SECONDO LA PROPOSTA FATTA E, QUINDI, DI MODIFICARE DELLO STATUTO STESSO, FATTA ECCEZIONE PER GLI ARTICOLI 1 (UNO), 6 (SEI), 9 (NOVE), 13 (TREDICI), 15 (QUINDICI), 17 (DICIASSETTE), 18 (DICIOTTO), 22 (VENTIDUE), 23 (VENTITRE'), 26 (VENTISEI) E 28 (VENTOTTO) CHE RIMANGONO INVARIATI, NONCHE' DI AGGIUNGERE TRE NUOVI ARTICOLI: 10 (DIECI) BIS - CONTROLLO ANALOGO, 27 (VENTISETTE) BIS - REVISIONE LEGALE DEI CONTI E 34 (TRENTAQUATTRO) - DISPOSIZIONE TRANSITORIA;

- DI APPROVARE NEL SUO COMPLESSO IL NUOVO STATUTO NELL'EDIZIONE AGGIORNATA. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4, 27 E 27 BIS

## 3 Capitale e strumenti finanziari

### Capitale sociale in Euro

Deliberato: 65.000,00

Sottoscritto: 51.724,14

Versato: 51.724,14

### Azioni

Numero azioni: 5.172.414

Valore: 0,01 Euro

## strumenti finanziari previsti dallo statuto

### Azioni ordinarie:

ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

### Obbligazioni:

ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

### Obbligazioni convertibili:

ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

### Altri strumenti finanziari:

1. LA SOCIETA', CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DA ASSUMERSI CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 22 DEL PRESENTE STATUTO, PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O DI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ESCLUSO IL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI. 2. GLI STRUMENTI FINANZIARI DOVRANNO ESSERE EMESSI CON DELIBERA ASSEMBLEARE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI MODALITA' ED ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, OLTRE A QUELLE PREVISTE DI VOLTA IN VOLTA DALLA STESSA DELIBERA ASSEMBLEARE: (A) CHE IL MASSIMO RISCHIO IPOTIZZABILE SIA DEFINITO, EVITANDO PERTANTO SWAP O OPERAZIONI RIGUARDANTI DERIVATI CON PERDITA MASSIMA NON LIMITATA; (B) CHE LA DURATA MASSIMA NON ECCEDA 15 ANNI; (C) CHE I PROVENTI DEBBANO ESSERE UTILIZZATI IN ATTIVITA' STRETTAMENTE ATTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE; (D) CHE UN ADVISOR INDIPENDENTE ABBA RILASCIATO UN PARERE CIRCA LA VALIDITA' DELLO STRUMENTO FINANZIARIO PROPOSTO E LA SUA CORRISPONDENZA A CRITERI DI MERCATO; (E) CHE SIA ASSICURATA LA CIRCOLABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI; (F) CHE IL PREZZO DI EMISSIONE NON COMPORTI UNA CONVERTIBILITA' IN AZIONI AD UN PREZZO INFERIORE AL VALORE NOMINALE DELLE STESSE. 3. I TITOLARI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON HANNO DIRITTO DI NOMINARE ALCUN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E/O DEL COLLEGIO SINDACALE, O L'AMMINISTRATORE UNICO.


## offerta di azioni

CON VERBALE PER NOTAIO CESARE VOCATURO DI MARINO DEL 14 OTTOBRE 2014, REP. 4466/2707, L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO DI OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI, IN PROPORZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ESSI POSSEDUTE, L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI EURO 50.000,00 CHE DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO ENTRO LE ORE DICIOTTO DEL QUATTORDICI DICEMBRE DUEMILAQUATTORDICI.



#### 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

##### Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/07/2020



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
COMUNE DI CIAMPINO 02773250580	4.998.077	49.980,77		proprieta'
COMUNE DI OLEVANO ROMANO 02189120583	172.414	1.724,14		proprieta'
COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 01039930589	1.923	19,23		proprieta'

#### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/07/2020

pratica con atto del 11/06/2020

#### capitale sociale

Data deposito: 03/07/2020  
Data protocollo: 03/07/2020  
Numero protocollo: RM-2020-198440

*L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato*

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
51.724,14 Euro

#### Proprieta'

#### COMUNE DI CIAMPINO

Quota composta da: 4.998.077 azioni ordinarie  
pari a nominali: 49.980,77 Euro  
Codice fiscale: 02773250580  
Tipo di diritto: proprieta'

#### Proprieta'

#### COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Quota composta da: 1.923 azioni ordinarie  
pari a nominali: 19,23 Euro  
Codice fiscale: 01039930589  
Tipo di diritto: proprieta'



## Proprieta'

COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Quota composta da: 172.414 azioni ordinarie  
pari a nominali: 1.724,14 Euro  
Codice fiscale: 02189120583  
Tipo di diritto: proprieta'

## 5 Amministratori

**Amministratore Unico**

ACCOLLA ARTURO

Rappresentante dell'impresa

## Organi amministrativi in carica amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio  
Data inizio carica: 19/07/2018

## Elenco amministratori

### Amministratore Unico ACCOLLA ARTURO

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a AGRIGENTO (AG) il 02/05/1968  
Codice fiscale: CCLRTR68E02A089W  
ALBANO LAZIALE (RM)  
VIA DELLE MOLE 16/B CAP 00041

*carica*

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 19/07/2018  
Data iscrizione: 03/08/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

## 6 Sindaci, membri organi di controllo

**Presidente Del Collegio Sindacale**  
**Sindaco**  
**Sindaco**  
**Sindaco Supplente**  
**Sindaco Supplente**  
**Revisore Unico**

PROVARONI LUCA  
GINEVRI LATONI PAOLA  
FURIA MASSIMO  
GOBBO ANTONELLA  
BRAVETTI WALTER  
LIMITI PAOLO

## Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5  
Data inizio carica: 31/07/2018

## Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

### Presidente Del Collegio Sindacale

**PROVARONI LUCA**

*domicilio*

Nato a RIETI (RI) il 12/09/1973  
Codice fiscale: PRVLCU73P12H282Q  
ROMA (RM)  
VIA PIETRO FEDELE 60 CAP 00179 FRAZIONE 00179

*carica*

**presidente del collegio sindacale**  
Nominato con atto del 31/07/2018  
Data iscrizione: 03/09/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020  
Numero: 138605  
Data: 08/11/2005  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Sindaco**

**GINEVRI LATONI PAOLA**

*domicilio*

Nata a ROMA (RM) il 22/03/1966  
Codice fiscale: GNVPLA66C62H501K  
ROMA (RM)  
VIA DEI PANFILI 104 CAP 00121 FRAZIONE 00121

*carica*

**sindaco**  
Nominato con atto del 31/07/2018  
Data iscrizione: 03/09/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020  
Numero: 105061  
Data: 17/12/1999  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Sindaco**

**FURIA MASSIMO**

*domicilio*

Nato a FROSINONE (FR) il 03/04/1958  
Codice fiscale: FRUMSM58D03D810L  
ROMA (RM)  
VIA CARMELO BORG PISANI 29 CAP 00169

*carica*

**sindaco**  
Nominato con atto del 31/07/2018  
Data iscrizione: 03/09/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020  
Numero: 25440  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**

**GOBBO ANTONELLA**

*domicilio*

Nata a ROMA (RM) il 10/04/1969  
Codice fiscale: GBBNNL69D50H501N  
MARINO (RM)  
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 24 CAP 00047

*carica*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 31/07/2018  
Data iscrizione: 03/09/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020  
Numero: 105115  
Data: 17/12/1999  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**  
**BRAVETTI WALTER**

*domicilio*

Nato a MONTE COMPATRI (RM) il 16/11/1963  
Codice fiscale: BRVWTR63S16F4771  
COLONNA (RM)  
VIA DI VALLE DODICI 27 CAP 00030

*carica*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 31/07/2018  
Data iscrizione: 03/09/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020  
Numero: 103215  
Data: 17/12/1999  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Revisore Unico**  
**LIMITI PAOLO**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 03/03/1980  
Codice fiscale: LMTPLA80C03H501W  
MARINO (RM)  
CORSO VITTORIA COLONNA 8 CAP 00047 FRAZIONE 00047

*carica*

**revisore unico**

Nominato con atto del 31/07/2018  
Data iscrizione: 03/09/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020  
Numero: 159124  
Data: 18/06/2010  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**7 Titolari di altre cariche o qualifiche**

**Preposto Alla Gestione Tecnica Ai  
Sensi Del D.m. 274/97**

SALVUCCI MAURIZIO

**Procuratore**

LIMITI EMILIANO

Rappresentante dell'impresa

**Preposto Alla Gestione  
Tecnica Ai Sensi Del D.m.  
274/97**

**SALVUCCI MAURIZIO**

Nato a FOLIGNO (PG) il 09/12/1955  
Codice fiscale: SLVMRZ55T09D653F

*residenza*

CIAMPINO (RM)  
VIA BOLOGNA 27 CAP 00043

*carica*

**preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 274/97**  
Nominato il 22/12/2000

*poteri*

IL RAPPORTO DI IMMEDIATAZIONE CON L'IMPRESA DICHIARATO E' DI DIPENDENTE.

**Procuratore**  
**LIMITI EMILIANO**

Rappresentante dell'impresa  
Nato a ROMA (RM) il 14/04/1976  
Codice fiscale: LMTMLN76D14H501P  
CIAMPINO (RM)  
LARGO FELICE ARMATI 1 CAP 00043

*domicilio*

*carica*

**procuratore**  
Nominato con atto del 16/12/2019  
Data iscrizione: 15/01/2020  
Durata in carica: fino alla revoca

*poteri*

CON ATTO A ROGITO DEL NOTAIO GIANLUCA SBARDELLA DI ROMA DEL 16.12.2019, REP.5168, IL DOTTOR EMILIANO LIMITI E' NOMINATO E COSTITUITO PROCURATORE SPECIALE, E PER QUANTO INFRA GENERALE, AL QUALE VENGONO CONFERITI GLI INFRA INDICATI INCARICHI, CON RELATIVO POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA SOCIALE, DA ESERCITARSI NEI LIMITI DELL'ORDINARIA GESTIONE AZIENDALE E NELL'AMBITO DELLE PROPRIE SPECIFICHE COMPETENZE PER MATERIA, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE E DEL CODICE ETICO DELLA SOCIETA', CON FIRMA SINGOLA, SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' APPRESSO PRECISATI:

1. PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ALLE RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, OVE RICHIESTO;
2. DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;
3. PROPORRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO, ASSUNZIONI, LICENZIAMENTI, MIGLIORAMENTI ECONOMICI, SENTITI I RESPONSABILI DEL SERVIZIO, E NEL RISPETTO DELL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE;
4. SELEZIONARE E ASSUMERE IL PERSONALE, ESCLUSI I DIRIGENTI, ED OGNI ALTRO ATTO AFFERENTE IL RAPPORTO DI LAVORO RELATIVO AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, RELATIVAMENTE ALLE SOSTITUZIONI TEMPORANEE DOVUTE AD ASSENZE E/O IMPEDIMENTI DI CONCERTO CON IL PRESIDENTE DEL C.D.A. O CON L'AMMINISTRATORE UNICO;
5. COORDINARE L'OPERATO DELLE STRUTTURE E DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ESERCITARE SU DI ESSI I POTERI DISCIPLINARI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO AD ECCEZIONE DEL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI INFORMANDONE IL PRESIDENTE DEL C.D.A. O L'AMMINISTRATORE UNICO;
6. ADEMPIERE GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER I DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA, CON COMPIMENTO PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;
7. COMPIERE PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI COMPETENTI TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER OTTENERE AUTORIZZAZIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULA E SOTTOSCRIZIONE DI DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI;
8. EFFETTUARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', RENDENDONE CONTO MENSILMENTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, TUTTE LE SPESE NECESSARIE E UTILI PER IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, INTENDENDO PER TALE TUTTE LE SPESE PROGRAMMATE E PREVISTE DAI PIANI PREVENTIVI APPROVATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; EVENTUALI SPESE NON PREVISTE CHE RIVESTANO CARATTERE DI URGENZA POTRANNO ESSERE EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL LIMITE DI EURO 20.000,00 (VENTIMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE E COMUNQUE NEL LIMITE MASSIMO ANNUALE DI EURO 80.000,00 (OTTANTAMILA), SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTARE PER LE STESSE L'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE. RESTANO ESCLUSE DA TALE LIMITAZIONE TUTTE LE SPESE A CARATTERE RICORRENTE O CONTINUATIVO PER IMPOSTE, TASSE, PERSONALE DIPENDENTE, CONTRIBUZIONE, UTENZE E FITTI;
9. CURARE I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DATORIALI DI CATEGORIA E CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI;
10. FIRMARE LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE, QUIETANZE, FATTURE, NOTE DI DEBITO E DI CREDITO ALLA CLIENTELA;
11. CONCEDERE BONIFICI, SCONTI ED ABBUONI, FISSARE TERMINI DI PAGAMENTO E DI

PROROGA PER L'INCASSO NEL RISPETTO DEL PIANO INDUSTRIALE E DI CONCERTO CON IL PRESIDENTE;

12. SPICCARE TRATTE SU CLIENTI E SU TERZI PER L'INCASSO DI QUALSIASI CREDITO PER LA SOCIETA', PROROGARE SCADENZE DI TRATTE, ESIGERE QUALSIASI VAGLIA, ASSEGNO O ALTRO DOCUMENTO DI CREDITO DANDONE QUIETANZA DI SCARICO, GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, TRATTE, EFFETTUATI E VAGLIA IN GENERE ED EMETTERE ASSEGNI IN PAGAMENTO;

13. RITIRARE, INCASSARE DA QUALSIASI PERSONA, ISTITUTO, PUBBLICO O PRIVATO, IVI COMPRESI PERTANTO INDICATIVAMENTE I MINISTERI, LA BANCA D'ITALIA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA TESORERIA, QUALSIASI SOMMA, TITOLO O ALTRO VALORE COMUNQUE DI RAGIONE E DI SPETTANZA DELLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA A DISCARICO ANCHE IN PIENA E FINALE LIBERAZIONE;

14. FIRMARE ATTI, DOCUMENTI PER L'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, MACCHINARI, IMPIANTI, ECC.;

15. RITIRARE ED ESIGERE DA QUALSIASI UFFICIO POSTALE, TELEGRAFICO, FERROVIARIO, DOGANALE ECC. LETTERE, PIEGHI, SCRITTI E COLLI, ANCHE SE RACCOMANDATI O ASSICURATI, DIRETTI ALLA SOCIETA';

16. SOSTITUIRE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, PRESSO QUALSIASI PERSONA, CASSA O ENTE ANCHE PUBBLICO, FIRMANDONE LE POLIZZE E GLI ATTI RELATIVI E RITIRARE I DEPOSITI STESSI;

17. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AUTORITA' MINISTERIALI, DOGANALI, FISCALI, GIUDIZIARIE ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO, PARASTATALE O DI DIRITTO PRIVATO, NOMINANDO PROCURATORI SPECIALI ALLE LITI "AD NEGOZIA", IN ASSENZA DELL'AMMINISTRATORE UNICO;

18. APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI BANCARI, EMETTERE ASSEGNI, GIRARLI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO, CONTRARRE CANCELLAZIONI IPOTECARIE, EFFETTUARE DEPOSITI E PRELIEVI PRESSO QUALUNQUE BANCA O ISTITUTO DI CREDITO, CEDERE EVENTUALI CREDITI SIA PRO-SOLUTO CHE PRO-SOLVENDO;

19. PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO DELLA TESORERIA, A POSTE ITALIANE E AGLI ISTITUTI DI CREDITO:

1. CON FIRMA LIBERA E PER QUALSIASI IMPORTO, SE RELATIVE A CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, IMPOSTE E TASSE, RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE;

2. CON FIRMA LIBERA, FINO ALL'IMPORTO, PER OGNI SINGOLO ATTO, DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) E FINO A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA), IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO E OVE RICORRA L'URGENZA DI PROVVEDERE, SE RELATIVE A OPERAZIONI DIVERSE DA QUELLE DESCRITTE NEL PRECEDENTE PUNTO 1.

20. PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI, DALL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DEGLI STESSI, CON I CONNESSI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, FISCALI, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE COMPETENTI;

21. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, FISCALI, DEL MINISTERO DEL LAVORO E QUELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, COMPIENDO E RICEVENDO ATTI E CON FACOLTA' DI EFFETTUARE OPERAZIONI NEGOZIALI;

22. RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE, IMPEGNI E CERTIFICAZIONI CONNESSI SIA PER GLI ENTI MUTUALISTICI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, SIA PER GLI ALTRI ENTI O PRIVATI; CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON FACOLTA', TRA L'ALTRO, DI SOTTOSCRIVERE AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO O CERTIFICATO;

23. STIPULARE NEI LIMITI PREVISTI DEL BUDGET AZIENDALE, CONTRATTI DI INVESTIMENTO E/O FINANZIAMENTO DI QUALSIASI SPECIE E GENERE ENTRO IL LIMITE, PER OGNI OPERAZIONE, ANCHE IN VIA CUMULATA, DI EURO 40.000,00 (QUARANTAMILA), ESCLUSE QUELLE SOGGETTE ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO;

24. AFFIDARE, NEI LIMITI PREVISTI DAL BUDGET AZIENDALE, CONSULENZE O INCARICHI A PROFESSIONISTI CHE PREVEDANO UN COMPENSO MASSIMO, ANCHE IN VIA CUMULATIVA, DI EURO 20.000,00 (VENTIMILA) ANNUI AL NETTO DELL'IVA E DEGLI ONERI DI LEGGE;

25. PROPORRE LA STRUTTURA MACRO ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO;

26. FORMULARE ALL'AMMINISTRATORE UNICO LA PROPOSTA, NON VINCOLANTE, PER LA NOMINA E LA REVOCA DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PREVISTI NELLA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA RELATIVI AL SUO RIPOORTO;

27. DEFINIRE LA MICROSTRUTTURA DELLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI A SUO RIPOORTO, DANDO PREVENTIVA INFORMAZIONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO;

28. GESTIRE E COORDINARE LA STRUTTURA INTERNA ALLA SOCIETA', SIA DI LINEA CHE

DI STAFF;

29. DARE ATTUAZIONE A TUTTE LE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO COMPIENDO ALTRESI' TUTTI GLI ATTI, NONCHE' TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSE COLLEGATE;

30. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE A CUI AFFERISCONO I POTERI ATTRIBUITI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' RELATIVAMENTE A DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI, NELLE TRATTATIVE DAVANTI A QUALSIASI ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E LOCALE DI ENTE SINDACALE O ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, CON FACOLTA' DI ASSUMERE LE DELIBERAZIONI INERENTI, NEGOZIARE, AGGIUNGERE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE ACCORDI DI LAVORO, CON FACOLTA' DI DARNE DISDETTA NELLE FORME CONTRATTUALI CONVENUTE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI E DI QUELLE INERENTI GLI INDIRIZZI GESTIONALI, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO NELL'AMBITO DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI DI DIPENDENTI E DELLE COLLABORAZIONI NELL'AMBITO DEI SUOI POTERI ESCLUSIVI E NELL'OSSERVANZA DEL CODICE PER LA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE;
- DEFINIRE I TERMINI DI EVENTUALI TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PER OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI E DIRIGENTI NELLE CONTROVERSIE DI NATURA GIUSLAVORISTICA, PER OPERAZIONI FINO AD EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA);
- COMPARIRE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLE UDIENZE FISSATE PER LE CAUSE CIVILI, COMPRESA QUELLE IN MATERIA DI LAVORO, O ALLE RIUNIONI FISSATE PER L'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C. IN CUI "ASP S.P.A. E' PARTE, PER RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO, ANCHE QUELLO FORMALE, SU FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLE DOMANDE, CON OGNI FACOLTA' DI LEGGE, COMPRESA QUELLA DI CONCILIARE, RINUNCIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE STESSE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 185 E 420 C.P.C. E SECONDO LE NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DI ASP S.P.A..

AL DOTT. EMILIANO LIMITI, NELLA QUALITA' SPECIFICATA E QUALE PERSONA TECNICAMENTE CAPACE E DOTATA DELLE NECESSARIE COGNIZIONI TECNICHE, VENGONO ALTRESI' CONFERITI GLI INFRA INDICATI INCARICHI E POTERI DI RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE, CHE NON COMPORTINO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI NEI LIMITI DELL'ORDINARIA GESTIONE AZIENDALE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE DISPOSIZIONI AZIENDALI TEMPO PER TEMPO VIGENTI E NEL RISPETTO DELLE NORME APPLICABILI AL SETTORE DI COMPETENZA, NEI TERMINI E LE MODALITA' APPRESSO SPECIFICATE:

- A) PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE AFFERENTI LA DIREZIONE GENERALE;
- B) INCASSARE SOMME E RILASCIARE QUIETANZE;
- C) SVINCOLARE DEPOSITI COSTITUITI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI;
- D) PROMUOVERE RICORSI AMMINISTRATIVI;
- E) PROPORRE DENUNZIE E QUERELE IN SEDE CIVILE E PENALE.

A TAL FINE POTRA', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', AGIRE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, IN CONFORMITA' ALLE PROCEDURE AZIENDALI TEMPO PER TEMPO VIGENTI E ALLE PREVISIONI DI CUI AL PRESENTE ATTO, IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI OD INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DI RESPONSABILITA' VERSO I TERZI. LA PRESENTE PROCURA E' CONFERITA A TITOLO GRATUITO ED HA VALIDITA' FINO A REVOCA E, COMUNQUE, SENZA NECESSITA' DI FORMALIZZAZIONE ALCUNA, SINO ALLA CESSAZIONE DEL NOMINATO PROCURATORE DALL'INCARICO SOPRA INDICATO. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI OD INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DI RESPONSABILITA' VERSO I TERZI.

## 8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
affidamento di reparto	05/12/2019	PG-2019-51024	PAC 2000 A SOCIE[.] C.F. 00163040546	AZIENDA SERVIZI [.] C.F. 02315031001

### Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di scissione mediante costituzione della nuova societa'	16/06/2009	AMBI.EN.TE S.P.A
Scissione mediante costituzione di nuova societa'	21/07/2009	AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO S.P.A.

## Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

### affidamento di reparto

*estremi della pratica  
estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 05/12/2019                      Data deposito: 19/12/2019  
Data protocollo: 19/12/2019              Numero protocollo: PG-2019-51024  
Notaio: MRTLGU50R01F839I  
Numero repertorio: 25214  
Cedente: **PAC 2000 A SOCIETA' COOPERATIVA**  
Codice fiscale: 00163040546  
Cessionario: **AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.**  
Codice fiscale: 02315031001

## Fusioni, scissioni

### progetto di scissione mediante costituzione della nuova società

*estremi della pratica*

#### **AMBI.EN.TE S.P.A**

Sede: CIAMPINO  
Data iscrizione: 19/06/2009  
Data atto: 16/06/2009

### scissione mediante costituzione di nuova società

*estremi della pratica*

#### **AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO S.P.A.**

Sede: CIAMPINO  
Data iscrizione: 25/08/2009  
Data modifica: 21/04/2010  
Data delibera: 21/07/2009  
Data atto di esecuzione: 07/04/2010

## 9 Attività, albi ruoli e licenze

<b>Addetti</b>	225
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	01/09/1997
<b>Attività esercitata</b>	GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI CIAMPINO. SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAPS. SERVIZIO SCUOLA BUS. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E DI PORTINERIA NEI PLESSI DELLE SCUOLE COMUNALI, STATALI ED ELEMENTARI. SER...

## Attività

### inizio attività

*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1997

### attività esercitata nella sede legale

GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI CIAMPINO. SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAPS. SERVIZIO SCUOLA BUS. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E DI PORTINERIA NEI PLESSI DELLE SCUOLE COMUNALI, STATALI ED ELEMENTARI. SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. LAVORAZIONE PER SEMINATIVI. SERVIZIO DI MENSE SCOLASTICHE.

**classificazione ATECORI 2007  
dell'attività**  
*(classificazione desunta dall'attività  
dichiarata)*

Codice: 47.73.1 - farmacie  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 01/09/1997

Codice: 81.29.1 - servizi di disinfestazione  
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 88 - assistenza sociale non residenziale  
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 96.09.09 - altre attività di servizi per la persona nca  
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca  
Importanza: secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 07/01/1998

Codice: 81.21 - pulizia generale (non specializzata) di edifici  
Importanza: secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 22/12/2000

Codice: 56.29.1 - mense  
Importanza: secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 14/09/2001

Codice: 81.3 - cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)  
Importanza: secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 11/02/2002

Codice: 01.6 - attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta  
Importanza: secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 15/04/2004

Codice: 87 - servizi di assistenza sociale residenziale  
Importanza: secondaria Registro Imprese

**commercio al dettaglio in sede  
fissa (D.LGS. 114/1998)**

Informazioni risultanti da comunicazione di apertura  
presentata il 21/12/2000 al comune di Ciampino  
Numero protocollo: 16660  
Data decorrenza: 19/02/2001  
esercizio di commercio al dettaglio di vicinato  
Superficie totale dell'esercizio: mq. 110  
Tabelle speciali: farmacia  
Superficie per tabelle speciali: mq. 110

**Addetti**  
*(elaborazione da fonte INPS)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020  
(Dati rilevati al 30/09/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre		Valore medio
Dipendenti	239	232	203		225
Indipendenti	0	0	0		0
Totale	239	232	203		225




## Distribuzione dipendenti

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	1	1	1


### Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2020)




### Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2020)



### Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2020)



### Addetti nel comune di CASTEL GANDOLFO (RM)

Unità locali: 10

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	8	8	7	8
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	8	8	7	8

### Addetti nel comune di OLEVANO ROMANO (RM)

Unità locali: 14

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	3	3	3	3
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	3	3	3	3

**Addetti nel comune di  
PALESTRINA (RM)**  
*Unità locali: 20*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	7	7	7	7
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	7	7	7	7

**Addetti nel comune di  
CIAMPINO (RM)**  
*Sede e Unità locali: 1-2-3-4-5-6-7-  
21-22-25*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	209	201	173	195
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	209	201	173	195

**Addetti nel comune di ROCCA  
PRIORA (RM)**  
*Unità locali: 8*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	3	3	3	3
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	3	3	3	3

**Addetti nel comune di  
ZAGAROLO (RM)**  
*Unità locali: 13*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	4	3	4	4
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	4	3	4	4

**Addetti nel comune di SAN  
CESAREO (RM)**  
*Unità locali: 11*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	6	6	6	6
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	6	6	6	6

**Addetti nel comune di ROCCA  
DI PAPA (RM)**  
*Unità locali: 16-17*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	1	0	0	1

**Albi e Ruoli**

**Albo Autotrasportatori**

Numero: 581919/  
Provincia: RM  
Data: 23/05/2000  
Ente: MINISTERO DEI TRASPORTI

**Albo Nazionale Gestori  
Ambientali**

*(fonte Ministero dell'Ambiente)*

Numero iscrizione: RM/012412  
Iscritta nella sezione di: ROMA  
Data cancellazione: 19/11/2015

## 10 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. RM/1	VIA DEI LAGHI 53 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/2	VIA DI MORENA 162-164 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/3	VIA MURA DEI FRANCESI 164/HB CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/4	PIAZZA J. F. KENNEDY 17 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/5	VIA MONTE GRAPPA 72 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/6	VIA F.LLI WRIGHT CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/7	VIA ISONEO CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/8	VIA TUSCOLANA KM. 27,900 ROCCA PRIORA (RM) CAP 00040
Unita' Locale n. RM/10	VIA NETTUNENSE KM. 4,800 CASTEL GANDOLFO (RM) CAP 00040
Unita' Locale n. RM/11	VIA CASILINA 65 SAN CESAREO (RM) CAP 00030
Unita' Locale n. RM/13	VIA ANDREA MANTEGNA 1 ZAGAROLO (RM) CAP 00039
Unita' Locale n. RM/14	VIA MAREMMANA SUPERIORE SNC OLEVANO ROMANO (RM) CAP 00035
Unita' Locale n. RM/16	VIA L. MONTANARI 1 ROCCA DI PAPA (RM) CAP 00040
Unita' Locale n. RM/17	VIA VECCHIA DI VELLETRI 10 ROCCA DI PAPA (RM) CAP 00040
Unita' Locale n. RM/20	VIA PRENESTINA NUOVA 301 PALESTRINA (RM) CAP 00036
Unita' Locale n. RM/21	VIA CARLO PIRZIO BIROLI 37 CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/22	VIA LISBONA SNC CIAMPINO (RM) CAP 00043
Unita' Locale n. RM/23	VIA DELLE MACERE 20 FORMELLO (RM) CAP 00060
Unita' Locale n. RM/25	VIA MARCANDREOLA 4 CIAMPINO (RM) CAP 00043

### Unita' Locale n. RM/1

#### Indirizzo

#### Attivita' esercitata

Classificazione ATECORI 2007  
dell'attivita'  
(classificazione desunta dall'attivita'  
dichiarata)

Registro Esercenti Il Commercio

#### licenze/autorizzazioni

### Unita' Locale n. RM/2

#### Indirizzo

#### Attivita' esercitata

Classificazione ATECORI 2007  
dell'attivita'  
(classificazione desunta dall'attivita')

Farmacia

Data apertura: 19/11/1998

CIAMPINO (RM)

VIA DEI LAGHI 53 CAP 00043

Telefono: 06 7932891

FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 19/11/1998

Numero: 259022

Provincia: RM

Data: 20/04/1998

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 1257 del 19/11/1998

Tipo: autorizzazione amministrativa

Farmacia

Data apertura: 19/11/1998

CIAMPINO (RM)

VIA DI MORENA 162-164 CAP 00043

Telefono: 06 7932891

FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie

Importanza: primaria Registro Imprese

dichiarata)  
*Registro Esercenti Il Commercio*

#### licenze/autorizzazioni

#### Unita' Locale n. RM/3

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*

*dell'attività*

*(classificazione desunta dall'attività dichiarata)*

*commercio al dettaglio in sede fissa (D.LGS. 114/1998)*

*Registro Esercenti Il Commercio*

#### licenze/autorizzazioni

#### licenze/autorizzazioni

#### Unita' Locale n. RM/4

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*

*dell'attività*

*(classificazione desunta dall'attività dichiarata)*

*Registro Esercenti Il Commercio*

#### licenze/autorizzazioni

#### Unita' Locale n. RM/5

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*

*dell'attività*

*(classificazione desunta dall'attività)*

Data inizio: 19/11/1998  
Numero: 259022  
Provincia: RM  
Data: 20/04/1998  
Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 1256 del 19/11/1998  
Tipo: autorizzazione amministrativa

Farmacia  
Data apertura: 19/11/1998  
CIAMPINO (RM)  
VIA MURA DEI FRANCESI 164/HB CAP 00043  
Telefono: 06 7932891

FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 19/11/1998

Superficie di vendita: mq. 140  
Settore merceologico: non alimentare  
Numero: 259022

Provincia: RM  
Data: 20/04/1998  
Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 1255 del 19/11/1998  
Tipo: autorizzazione amministrativa

Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 28298 del 09/10/2003  
Tipo: 021 farmacia

Farmacia  
Data apertura: 19/11/1998  
CIAMPINO (RM)  
PIAZZA J. F. KENNEDY 17 CAP 00043  
Telefono: 06 7932891

FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 19/11/1998

Numero: 259022  
Provincia: RM  
Data: 20/04/1998

Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 1254 del 19/11/1998  
Tipo: autorizzazione amministrativa

Farmacia  
Data apertura: 19/11/1998  
CIAMPINO (RM)  
VIA MONTE GRAPPA 72 CAP 00043  
Telefono: 06 7932891

FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie  
Importanza: primaria Registro Imprese

*dichiarata)*  
*commercio al dettaglio in sede fissa*  
*(D.LGS. 114/1998)*

*Registro Esercenti Il Commercio*

#### **licenze/autorizzazioni**

#### **Unita' Locale n. RM/6**

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*  
*dell'attività*  
*(classificazione desunta dall'attività*  
*dichiarata)*

#### **licenze/autorizzazioni**

#### **Unita' Locale n. RM/7**

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*  
*dell'attività*  
*(classificazione desunta dall'attività*  
*dichiarata)*

#### **licenze/autorizzazioni**

#### **Unita' Locale n. RM/8**

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*  
*dell'attività*  
*(classificazione desunta dall'attività*  
*dichiarata)*

#### **licenze/autorizzazioni**

#### **Unita' Locale n. RM/10**

Data inizio: 19/11/1998  
Superficie di vendita: mq. 50  
Settore merceologico: non alimentare  
Numero: 259022  
Provincia: RM  
Data: 20/04/1998  
Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 1253 del 19/11/1998  
Tipo: autorizzazione amministrativa

Scuola Od Istituto Didattico  
Data apertura: 02/11/1999  
CIAMPINO (RM)  
VIA F.LLI WRIGHT CAP 00043  
Telefono: 06 7932891

ASILO NIDO

Codice: 88.91 - servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 02/11/1999

Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 76 del 01/10/1999  
Tipo: gestione asili-nido comunali.

Scuola Od Istituto Didattico  
Data apertura: 02/11/1999  
CIAMPINO (RM)  
VIA ISONEO CAP 00043  
Telefono: 06 7932891

ASILO NIDO

Codice: 88.91 - servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 02/11/1999

Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 76 del 01/10/1999  
Tipo: gestione asili nido comunali

Farmacia  
Insegna: FARMACIA COMUNALE  
ROCCA PRIORA (RM)  
VIA TUSCOLANA KM. 27,900 CAP 00040  
frazione BUERO  
Telefono: 06 7932891

VENDITA AL MINUTO TABELLA SPECIALE FARMACIE

Codice: 47.73.1 - farmacie  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 20/12/1999

Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 12191 del 11/11/1999  
Tipo: comunicazione (comune di rocca priora)

Farmacia  
Insegna: FARMACIA COMUNALE  
Data apertura: 20/01/2001

**Indirizzo**

**Attività esercitata**

**Classificazione ATECORI 2007 dell'attività**  
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

**licenze/autorizzazioni**

**licenze/autorizzazioni**

**Unità Locale n. RM/11**

**Indirizzo**

**Attività esercitata**

**Classificazione ATECORI 2007 dell'attività**  
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

**licenze/autorizzazioni**

**Unità Locale n. RM/13**

**Indirizzo**

**Attività esercitata**

**Classificazione ATECORI 2007 dell'attività**  
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

*commercio al dettaglio in sede fissa*  
(D.LGS. 114/1998)

**licenze/autorizzazioni**

**Unità Locale n. RM/14**

CASTEL GANDOLFO (RM)  
VIA NETTUNENSE KM. 4,800 CAP 00040

FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 20/01/2001

Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: \*\*\*\* del 04/12/2000  
Tipo: comunicazione al comune  
Licenza/autorizzazione: PROVINCIA  
Numero: 6785 del 23/04/2004  
Tipo: 021 farmacia

Farmacia  
Insegna: FARMACIA COMUNALE  
SAN CESAREO (RM)  
VIA CASILINA 65 CAP 00030

DAL 19.02.01 FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 19/02/2001

Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 16660 del 28/12/2000  
Tipo: com. d. lgs. 114/98

Farmacia, Negozio  
Data apertura: 01/04/2003  
ZAGAROLO (RM)  
VIA ANDREA MANTEGNA 1 CAP 00039

FARMACIA, PRODOTTI DI ERBORISTERIA E PROFUMERIA E PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI.

Codice: 47.73.1 - farmacie  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Data inizio: 01/04/2003

Codice: 47.75.2 - erboristerie  
Importanza: secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 01/04/2003  
Data dichiarazione presentazione: 26/02/2003  
Superficie di vendita: mq. 115  
Settore merceologico: alimentare / non alimentare  
Informazioni risultanti da comunicazione di apertura presentata il 26/02/2003 al comune di Zagarolo  
Numero protocollo: 3701  
Data decorrenza: 01/04/2003  
esercizio di commercio al dettaglio di vicinato  
Superficie di vendita settore alimentare: mq. 115  
Superficie totale dell'esercizio: mq. 115  
Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 3701 del 26/02/2003  
Tipo: 021 farmacia

Farmacia  
Data apertura: 13/12/2003

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*

*dell'attività*

*(classificazione desunta dall'attività dichiarata)*

*commercio al dettaglio in sede fissa (D.LGS. 114/1998)*

**licenze/autorizzazioni**

**licenze/autorizzazioni**

**Unità Locale n. RM/16**

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*

*dell'attività*

*(classificazione desunta dall'attività dichiarata)*

*commercio al dettaglio in sede fissa (D.LGS. 114/1998)*

**licenze/autorizzazioni**

**Unità Locale n. RM/17**

*Indirizzo*

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007*

*dell'attività*

*(classificazione desunta dall'attività dichiarata)*

*commercio al dettaglio in sede fissa (D.LGS. 114/1998)*

**licenze/autorizzazioni**

OLEVANO ROMANO (RM)

VIA MAREMMANA SUPERIORE SNC CAP 00035

FARMACIA E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI.

Codice: 47.73.1 - farmacie

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 13/12/2003

Data dichiarazione presentazione: 13/12/2003

Superficie di vendita: mq. 300

Settore merceologico: alimentare / non alimentare

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 3/114 del 13/12/2003

Tipo: 021 farmacia

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 3/114 del 13/12/2003

Tipo: 020 commercio al minuto

Farmacia

Data apertura: 11/10/2004

ROCCA DI PAPA (RM)

VIA L. MONTANARI 1 CAP 00040

FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 11/10/2004

Data dichiarazione presentazione: 09/09/2004

Superficie di vendita: mq. 135

Settore merceologico: non alimentare

Informazioni risultanti da comunicazione di apertura

presentata il 09/09/2004 al comune di Rocca Di Papa

Numero protocollo: 19296

Data decorrenza: 11/10/2004

esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

Superficie totale dell'esercizio: mq. 135

Tabelle speciali: farmacia

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 19296 del 09/09/2004

Tipo: 021 farmacia

Farmacia

Data apertura: 04/03/2006

ROCCA DI PAPA (RM)

VIA VECCHIA DI VELLETRI 10 CAP 00040

LOCALITÀ CAMPI D'ANNIBALE

FARMACIA.

Codice: 47.73.1 - farmacie

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 04/03/2006

Data dichiarazione presentazione: 03/03/2006

Superficie di vendita: mq. 50

Settore merceologico: non alimentare

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 4994 del 03/03/2006

Tipo: 021 farmacia



## licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 24982 del 06/11/2007  
Tipo: 021 farmacia

### Unita' Locale n. RM/20

*Indirizzo*

Farmacia  
Data apertura: 24/09/2012  
PALESTRINA (RM)  
VIA PRENESTINA NUOVA 301 CAP 00036

*Attivita' esercitata*

FARMACIA

*Attivita' secondaria esercitata*

ESTETISTA

*Classificazione ATECORI 2007  
dell'attivita'*

Codice: 47.73.1 - farmacie

*(classificazione desunta dall'attivita'  
dichiarata)*

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 24/09/2012

Codice: 96.02.02 - servizi degli istituti di bellezza

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 24/09/2012

*commercio al dettaglio in sede fissa  
(D.LGS. 114/1998)*

Data dichiarazione presentazione: 24/09/2012

Superficie di vendita: mq. 166

Settore merceologico: non alimentare

## licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 11939 del 31/07/2012

Tipo: autorizzazione apertura farmacia

## licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 12028 del 03/08/2012

Tipo: scia apertura esercizio di vicinato

## licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 12029 del 03/08/2012

Tipo: scia apertura attivita' di estetista

## responsabile tecnico estetista

**BARTOLI ILARIA**

Nata a PALESTRINA (RM) il 20/04/1997

Codice fiscale: BRTLRI97D60G274X

PALESTRINA (RM) VIA QUADRELLE 150 00036

*domicilio*

**responsabile tecnico estetista**

Nominato il 10/02/2020

Durata in carica: fino alla revoca

*carica*

### Unita' Locale n. RM/21

Esercizio Di Vicinato

Data apertura: 28/04/2012

CIAMPINO (RM)

VIA CARLO PIRZIO BIROLI 37 CAP 00043

*Indirizzo*

PARAFARMACIA

*Attivita' esercitata*

Codice: 47.73.2 - commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica

*Classificazione ATECORI 2007  
dell'attivita'*

Importanza: primaria Registro Imprese

*(classificazione desunta dall'attivita'  
dichiarata)*

Data inizio: 28/04/2012

*denuncia attivita'*

Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 24/04/2012

Presentata presso COMUNE

### Unita' Locale n. RM/22

Mensa

Data apertura: 06/03/2015

CIAMPINO (RM)

VIA LISBONA SNC CAP 00043

*Indirizzo*



**Attività esercitata**

*Classificazione ATECORI 2007  
dell'attività  
(classificazione desunta dall'attività  
dichiarata)*

*denuncia attività*

**licenze/autorizzazioni**

**Unità Locale n. RM/23**

*Indirizzo*

**Attività esercitata**

*Classificazione ATECORI 2007  
dell'attività  
(classificazione desunta dall'attività  
dichiarata)*

*denuncia attività*

**licenze/autorizzazioni**

**licenze/autorizzazioni**

**Unità Locale n. RM/25**

*Indirizzo*

**Attività esercitata**

*Classificazione ATECORI 2007  
dell'attività  
(classificazione desunta dall'attività  
dichiarata)*

*denuncia attività*

**licenze/autorizzazioni**

**licenze/autorizzazioni**

SERVIZIO DI UNA MENSA SCOLASTICA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI CIAMPINO.

Codice: 56.29.1 - mense

Importanza: primaria Registro Imprese

Segnalazione certificata di inizio attività in data 06/03/2015

Presentata presso COMUNE

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 4452 del 06/03/2015

Tipo: comunicazione

Magazzino

Data apertura: 21/04/2016

FORMELLO (RM)

VIA DELLE MACERE 20 CAP 00060

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI  
ULTERIORI SPECIFICHE:

COMMERCIO ALL'INGROSSO PER LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Codice: 46.46.1 - commercio all'ingrosso di medicinali

Importanza: primaria Registro Imprese

Segnalazione certificata di inizio attività in data 20/04/2016

Presentata presso COMUNE

Licenza/autorizzazione: MINISTERO DELLA SALUTE

Numero: 011613 del 13/01/2016

Tipo: 101 commercio all'ingrosso

Licenza/autorizzazione: REGIONE

Numero: G10032 del 10/08/2015

Tipo: autorizzazione regionale

Farmacia

Data apertura: 22/11/2017

CIAMPINO (RM)

VIA MARCANDREOLA 4 CAP 00043

FARMACIA

Codice: 47.73.1 - farmacie

Importanza: primaria Registro Imprese

Segnalazione certificata di inizio attività in data 17/11/2017

Presentata presso COMUNE

Segnalazione certificata di inizio attività in data 21/11/2017

Presentata presso COMUNE

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 34179 del 17/11/2017

Tipo: autorizzazione farmacia

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 34534 del 21/11/2017

Tipo: scia esercizi vicinato vendita parafarmaci

## 11 Aggiornamento impresa

<b>Data ultimo protocollo</b>	03/07/2020
-------------------------------	------------

### Protocollo n.117691/2017

Data protocollo: 09/05/2017  
Stato pratica: sospesa  
Modello S: elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

Modello B: deposito bilancio

Atto 508: comunicazione elenco soci  
Data atto: 05/11/2008

### Protocollo n.224706/2010

Data protocollo: 05/08/2010  
Stato pratica: sospesa  
Adempimento oggetto della comunicazione: variazione  
Enti destinatari: Registro Imprese  
Modello C1: comunicazione unica presentata ai fini registro imprese

Modello S  
Modello/riquadro: 04: indicazione analitica variazioni quote,azioni,soci consorzi

Atto A18: trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.  
Data atto: 02/08/2010